

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS 231/01
PARTE GENERALE
A.I.S.E.L. onlus**

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001
Rev.05 – Settembre 2021

Indice generale

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	3
1.1. Quadro normativo.....	3
1.2 Tipologia di reati disciplinati.....	4
1.3. Le sanzioni e i delitti tentati.....	73
1.4. Autori del reato (soggetti agenti).....	73
1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa.....	74
1.6 Scopo e finalità del Modello.....	74
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.....	74
2.1. Adozione del Modello.....	74
2.2. Finalità del Modello.....	75
2.3. Mappatura delle aree e analisi rischi.....	76
2.4. Struttura del Modello.....	76
2.5. Modifiche e integrazioni del Modello.....	77
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO DI A.I.S.E.L. ONLUS.....	77
3.1 Descrizione dell'Ente.....	77
3.2 Il sistema di deleghe e procure e l'assetto organizzativo.....	79
4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO INTERNO.....	87
4.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	87
4.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca.....	89
4.3 Funzioni e poteri dell'OdV.....	89
4.4 Conservazione delle informazioni dell'Organismo di Vigilanza e controllo.....	91
4.5 Flussi informativi nei confronti dell'ODV.....	91
4.6 La disciplina del Whistleblowing.....	92
4.7 Gestione.....	93
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	93
5.1. Formazione ed informativa alle parti interessate.....	93
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	94
6.1. Principi generali.....	94
6.2 Personale dipendente.....	94
6.3 Misure nei confronti di Amministratori.....	96
6.4 Misure nei confronti dei soci.....	97
6.5 Misure nei confronti di Consulenti, Partners e Fornitori.....	97
7. VERIFICHE PERIODICHE.....	97

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il D. Lgs 231/01 ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. Fino all'introduzione del D. Lgs 231/01, infatti, l'ordinamento giuridico nazionale impediva che la responsabilità penale potesse essere attribuita a Organizzazioni/Enti/... (nel seguito: soltanto Ente ovvero Organizzazione) in quanto persone giuridiche. Per questa ragione, a seguito dell'introduzione del decreto sopra citato, anche le persone giuridiche sono soggette a responsabilità conseguente a commissione di illeciti dipendenti da reato, con la precisazione che tale responsabilità, in forza di principi immanenti nel nostro ordinamento (segnatamente si veda l'art. 27 della Costituzione) non può definirsi di carattere strettamente penale. Il decreto prevede infatti, a carico dell'Ente, a seguito della commissione di specifici reati da parte di soggetti in rapporto con esso, una responsabilità amministrativa, alla quale sono connesse una serie di sanzioni, modulate a seconda della gravità dell'illecito, consistenti in sanzioni pecuniarie ovvero di carattere interdittivo. Perché possa configurarsi siffatta responsabilità è richiesto che i reati (rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01) siano commessi da soggetti agenti che siano in rapporto con l'Ente e, in particolare, di coloro che rivestono una posizione apicale (quali, ad es., amministratori, dirigenti) e nel caso in cui gli illeciti penali siano stati commessi nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente. Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo* (i “Modelli”) *idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali* considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un *organo di controllo* con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento. I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

E' opportuno specificare che, ove il Reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del Modello.

Nel caso invece in cui il Reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

1.2 Tipologia di reati disciplinati

In questa parte del modello sono descritte per ciascun reato previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 alcune condotte esemplificative, le aree e i processi a maggior rischio e alcuni protocolli finalizzati alla prevenzione del reato. Di seguito sono quindi riportati tutti i reati che la cooperativa può commettere, fermo restando che l'indicazione specifica delle singole aree a rischio è inserita nella parte speciale del modello organizzativo, dove saranno indicate nello specifico tutte le situazioni e le casistiche applicabili alla cooperativa.

Nella parte generale del modello organizzativo si reperiscono quindi mere esemplificazioni che, oltre a non avere assolutamente la pretesa di essere esaustive, vanno poi adattate, di volta in volta, alla concreta realtà aziendale di riferimento, in base alla natura dell'ente, alle dimensioni, all'organizzazione, alle attività tipiche e alla storicità: pertanto quanto contenuto nella seguente parte necessita di uno specifico adeguamento alle singole realtà aziendali in cui viene adottato il modello e di una verifica della congruità con le sue caratteristiche dimensionali e organizzative.

Si sottolinea che i protocolli indicati devono essere inseriti in un sistema organico di controlli e presidi, che deve essere efficace nel suo complesso.

Quanto appena detto vale soprattutto in relazione agli enti di piccole dimensioni, così come precedentemente definiti, e ai quali è irrealistico imporre l'utilizzo di tutto il complesso bagaglio di protocolli e di strumenti di controllo appropriati in organizzazioni diversamente strutturate e dimensionate. Sotto questo profilo si deve nuovamente sottolineare che una parte significativa delle organizzazioni, quali A.I.S.E.L rientra nella definizione comunitaria di microimprese e una larga parte in quella di piccole imprese. In questa tipologia di imprese l'organismo di vigilanza potrà valutare l'opportunità dell'applicazione dei controlli preventivi e dei protocolli suggeriti in forma estremamente semplificata.

A seconda della scala dimensionale potranno quindi essere utilizzate soltanto alcune componenti di controllo, mentre altre potranno essere escluse o essere presenti in termini estremamente semplificati: tuttavia è opportuno ribadire che, per tutti gli enti, siano essi grandi, medi o piccoli, il sistema dei protocolli e dei controlli preventivi dovrà essere tale che lo stesso:

- nel caso di reati dolosi non possa essere aggirato se non con intenzionalità;
- nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.

Di seguito si procede alla rassegna commentata dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti che, allo stato delle modifiche finora introdotte, risulta composto dai seguenti reati.

Articolo 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Articolo 24 bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Articolo 24 ter. Delitti di criminalità organizzata.

Articolo 25. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Articolo 25 bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Articolo 25 bis-1. Delitti contro l'industria e il commercio.

Articolo 25 ter. Reati societari.

Articolo 25 quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Articolo 25 quater-1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Articolo 25 quinquies. Delitti contro la personalità individuale.

Articolo 25 sexies. Abusi di mercato.

Articolo 25 septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 25 octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. Normativa antiriciclaggio.

Articolo 25 novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Articolo 25 decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Articolo 25 undecies. Reati ambientali.

Articolo 25 duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Articolo 25 terdecies. Razzismo e xenofobia.

Articolo 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Articolo 25 quinquedecies Reati Tributari

Articolo 26. Delitti tentati.

*Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]*

Legge n. 146 del 16 marzo 2006. Reati transnazionali.

ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

- *Malversazione a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (Art. 316-bis c.p.)*
- *Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 316-ter c.p.)*
- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 c.2 n.1 c.p.)*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640-ter c.p.)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 *bis*, 316 *ter*, 640, comma 2°, n. 1, 640 *bis* e 640 *ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1°, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere c), d) ed e).

Le fattispecie per primo richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA. La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.

La frode informatica, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'ente solo se realizzata in danno della P.A. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili). Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione. Al contrario, i reati in materia di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis*, 316 *ter* e 640 *bis* c.p.) sono piuttosto ricorrenti.

ARTICOLO 24 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art.615-quinquies c.p.)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art.617-quinquies cp)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art.635-quinquies c.p.)*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *quinquies*, 635 *bis*, 635 *ter*, 635 *quater* e 635 *quinquies*, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 *quater* e 615 *quinquies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 *bis* e 640 *quinquies* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1° si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2° si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3° si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, lettere c), d) ed e).

L'articolo 24-bis del decreto 231 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti alla quasi totalità dei reati informatici.

Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri,

obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione del business di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare o occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti ma anche fattispecie nuove, tipiche del cd. mondo virtuale.

A ciò si aggiunga l'ingresso massivo di dispositivi mobili (es. tablet e smartphone), l'utilizzo di server di cloud computing (per esempio servizi di memorizzazione e archiviazione dei dati distribuiti su reti e server remoti) che:

- moltiplicano le opportunità di realizzazione di un reato informatico;
- introducono criticità in relazione al loro utilizzo aziendale in virtù dei ridotti interventi del legislatore italiano e, soprattutto, della carenza di convenzioni internazionali che si renderebbero ancor più necessarie in virtù della globalità del fenomeno;
- determinano la necessità per le imprese di adeguarsi rapidamente al fine di disciplinare correttamente la gestione di tali fenomeni.

Quanto ai soggetti maggiormente esposti a tale fattispecie di reato, tale fenomeno può potenzialmente coinvolgere qualsiasi ente che utilizzi in maniera rilevante gli strumenti informatici e telematici per lo svolgimento delle proprie attività. È chiaro, tuttavia, che tale categoria di reato risulta meno probabile per cooperative sociali che si occupa di servizi alla persona.

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano aree aziendali (es. area amministrazione, finanza e controllo, marketing, area Ricerca e Sviluppo, area ICT, area acquisti e appalti) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio economico per l'azienda.

Le imprese dovranno anche verificare che il loro stato in tema di ICT sia tale da aspirare al riconoscimento dell'esimente dalla responsabilità prevista dal decreto 231 in caso di commissione di un delitto informatico al loro interno: in altri termini, si tratterà di verificare l'esistenza di misure di sicurezza preventive e di controllo idonee a evitare la commissione dei reati informatici e provvedere all'adeguamento dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo, laddove necessario.

La prevenzione dei crimini informatici deve essere svolta attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative, assicurando che l'attività dell'Organismo di Vigilanza venga indirizzata anche verso specifiche forme di controllo degli aspetti sintomatici di anomalie del sistema informativo.

L'ambito di applicazione dell'articolo 24-bis è tale da richiedere competenze tecniche ed esperienze specifiche ai fini dello svolgimento delle attività necessarie per la compliance al decreto 231: definizione delle possibili modalità di realizzazione dei reati, valutazione dei relativi rischi connessi alle carenze del sistema informatico, valutazione dell'efficacia dei presidi esistenti e definizione delle azioni correttive/integrative.

In ossequio a quanto già previsto nella parte generale, con riferimento a questa categoria di reati - più che ad altre - si ritiene particolarmente consigliabile al fine di un efficace controllo preventivo un supporto dell'Organismo di Vigilanza da parte di

soggetti in possesso di conoscenze tecniche specifiche (funzioni aziendali interne IT o consulenti esterni).

Si sottolinea che il rispetto di framework e standard internazionalmente riconosciuti in tema di ICT può rappresentare un elemento qualificante ai fini della predisposizione di possibili presidi e dell'implementazione di un adeguato sistema di controllo (ad esempio: ISO 27001:2005 norma internazionale che fornisce i requisiti per un sistema di gestione della sicurezza).

Allo stesso modo è utile richiamare il rispetto di leggi e regolamenti applicabili alla materia della protezione e della sicurezza di dati personali e sistemi informatici.

- *Associazione per delinquere (art. 416, c.p.);*
- *Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);*
- *Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).*

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 *bis*, 416 *ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2°, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.Lgs 231/2001 dall'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale". In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati avessero carattere transnazionale. L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali ecc.). Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare ecc; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

La legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di cd. criminalità organizzata transnazionale.

Lo scopo della Convenzione ONU così ratificata è di promuovere la cooperazione tra Stati al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Ogni Stato firmatario è chiamato ad adottare le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione ha lo scopo di armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i Paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese. Gli impegni che i paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all'estradizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei Paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.

L'art. 3 della legge n. 146 del 2006 definisce cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame.

In particolare, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente ex decreto 231, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state

commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Nella sua formulazione originaria l'art. 10, commi 5 e 6, L. n. 146/2006, prevedeva l'estensione dell'ambito di applicazione del decreto 231 anche ai reati di riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita se compiuti in ambito transnazionale. Con l'approvazione del decreto legislativo n. 231/2007, che ha disposto l'abrogazione di tali commi, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita indipendentemente dalla presenza o meno del requisito della transnazionalità.

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, comma 10), dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all'ente.

Ai sensi dell'art. 24-ter, decreto 231, la responsabilità dell'ente può derivare, tra l'altro, dai reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

Con riferimento ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

L'associazione per delinquere, ad esempio, potrebbe venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'ambiente). Ciò impone all'impresa di prestare particolare attenzione alla selezione dei soggetti preposti alla gestione dei propri rifiuti.

Ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.

Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto,

fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Al netto delle considerazioni sopra svolte, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto 231 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'art. 24-ter decreto 231, anche laddove di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi. A quest'ultimo proposito, ad esempio, la prevenzione dei delitti previsti dai richiamati articoli 355 e 356 c.p. presuppone il rafforzamento dei controlli nelle aree aziendali che si occupano dell'attività di fornitura pubblica di beni e servizi.

In linea generale, sul piano delle misure volte a prevenire i reati espressione del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, è importante in primo luogo riferirsi ai presidi proposti nelle presenti Linee Guida in relazione ai singoli reati presupposto rilevanti e, inoltre, in considerazione della speciale pericolosità che caratterizza tali fattispecie, prevedere adeguati flussi informativi verso l'OdV e misure idonee a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano le violazioni, eventualmente anche mediante presidi specifici quali l'attivazione di una linea telefonica a ciò dedicata.

Nella stessa direzione, si evidenzia che l'adesione delle imprese associate a Confindustria al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero dell'Interno, e alle s.m.i., comporta l'adozione di misure che sono funzionali ad adeguare alla disciplina del decreto 231 gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno. Infatti, l'impresa aderente al Protocollo si impegna, ad esempio, a ottenere la documentazione antimafia liberatoria riguardante i propri fornitori e a richiedere loro il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e la denuncia dei fenomeni estorsivi subiti. Come previsto dalla Commissione paritetica per la Legalità - istituita ai sensi del citato Protocollo – nelle Linee Guida attuative, tali procedure e misure preventive, se correttamente implementate e attuate, consentono di integrare il modello organizzativo per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e di quelli affini (ad es. corruzione).

Con particolare riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), si rinvia ai controlli preventivi considerati rispetto ai reati associativi, con il caveat che si tratta di un reato raramente commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

ARTICOLO 25 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

- *ConcuSSIONE (Art. 317 c.p.)*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Art. 319 c.p.)*
- *Circostanze aggravanti (Art. 319 bis)*
- *Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater)*
- *Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Art. 320 c.p.)*
- *Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)*
- *Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)*
- *Peculato, concuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)*
- *Il traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 *ter*, comma 1°, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 *bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 *ter*, comma 2°, 319 *quater* e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 *bis*.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di pubblico servizio

In generale definiamo Pubblica Amministrazione “*l'aggregazione di tutti gli Enti che svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici*”.

Ultimi aggiornamenti legislativi che hanno apportato modifiche all'art. 25-ter co. 1 del D.Lgs. 231/2001:

- la *Legge 109/2012 (c.d. Legge Anticorruzione)* ha apportato modifiche che impattano in modo rilevante sulle condotte e sulle pene comminabili, nella descrizione seguente si terranno pertanto in considerazione tali variazioni legislative;
- la *Legge 69/2015* ha apportato ulteriori modifiche all'art. 25-ter co. 1 del D.Lgs. 231/2001: in particolare la normativa ha aumentato i minimi e massimi delle pene, ha aggiunto l'incaricato di Pubblico Servizio fra coloro che possono commettere il delitto di concussione, ha previsto sconti di pena per i collaboratori di giustizia, aumentato le pene accessorie, conferito maggiori poteri all'ANAC, reintrodotta il reato di falso in bilancio.

Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a

ale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione

Ente della Pubblica Amministrazione	Qualsiasi Ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
Pubblica Amministrazione	Tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.
Esemplificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; • Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia e Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, Regioni/Province/Comuni, Comunità montane, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni); • Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: • INPS, CNR, INAIL, INPDAl, INPDAP, ISTAT, ASST; RAI

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai

suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

Pubblico Ufficiale	Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Pubblica funzione amministrativa	Funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Norme di diritto pubblico	Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchio:

Incaricati di Pubblico Servizio	Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio
Pubblico servizio	Un'attività disciplinata da norme diritto pubblico, caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa). Non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

Si tratta di tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, su cui ci si soffermerà in seguito.

Inoltre, nel nostro ordinamento non è raro che la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale qualifica sia attribuita ad esponenti di realtà societarie a

carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti, come anche di seguito specificato.

A tale proposito si deve ricordare che, secondo l'attuale disciplina, ciò che rileva è, infatti, l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Ne consegue che il nostro ordinamento accoglie una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che comporta la necessità di una valutazione "caso per caso" -peraltro non sempre agevole - delle singole funzioni ed attività svolte, sia per determinare la qualificazione del soggetto interessato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Da ciò discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto, almeno a fini penalistici, qualifiche soggettive diverse.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

- i. la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);
- ii. sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi) .

In conclusione è possibile dedurre che, limitando per il momento l'analisi ai soli reati di natura corruttiva, in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es. l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa), sia corruzioni c.d. passive (es. l'esponente dell'ente - nello svolgimento di un'attività di natura "pubblicistica" - riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito, nell'ottica del decreto 231, si verificherà con minore frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, che sia configurabile un interesse o vantaggio dell'ente. Tuttavia, anche in questi casi, non è possibile escludere che si verifichino ipotesi di corruzione passiva che generano responsabilità dell'ente (ad es. laddove quest'ultimo abbia tratto un vantaggio - eventualmente anche indiretto - dalla commissione del reato da parte del proprio esponente) e ciò, verosimilmente, si potrà verificare proprio con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (ad es. i c.d. enti pubblici economici) la cui attività sia, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie

cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce “atto giudiziario” qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Nell’ambito dei reati in esame, è recentemente intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (cd. Legge anticorruzione).

Tale provvedimento (di ratifica della convenzione di Strasburgo del 1999), oltre a determinare importanti effetti nel più ampio contesto normativo, in ottica di un complessivo rafforzamento degli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi, anche mediante un inasprimento del trattamento sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati, e a favorire la maggiore trasparenza nell’azione amministrativa, ha introdotto importanti novità, con significativi riflessi anche nella specifica materia del D.lgs. n. 231/01. In particolare:

- la concussione (art. 317 c.p.) è ora riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato;
- la distinta ipotesi di concussione per induzione, precedentemente prevista nell’ambito dell’articolo 317 c.p., ha acquisito rilievo di fattispecie autonoma mediante l’introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). L’aspetto più significativo della modifica normativa nella prospettiva della responsabilità dell’ente è che soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l’utilità, nonostante le pene riservate al privato siano più miti di quelle previste per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio;
- nel contempo, il legislatore ha provveduto a rimodulare il reato di corruzione con l’inserimento, tra l’altro, della corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in luogo del precedente reato di corruzione per un atto d’ufficio. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell’esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato) un nesso causale tra la prestazione (o l’utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della PA.

Ai fini della costruzione del modello organizzativo, è importante distinguere le fattispecie in esame e considerarne le differenti caratteristiche strutturali. Al riguardo, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

- la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell’abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno contra ius che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l’annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all’alternativa di subire il

male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;

- i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere. In tale ambito è inoltre opportuno segnalare, in ragione del suo carattere innovativo, l'introduzione della fattispecie inerente il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del decreto 231, si ritiene che esso assuma - nel generale contesto delineato dal vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o di contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti nell'ottica del decreto 231.

Al riguardo si può affermare - a livello orientativo - che la nuova normativa, e in particolare l'introduzione ex novo del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, possa comportare, ferma restando la specificità di ogni singolo contesto aziendale, l'ampliamento in termini significativi delle aree di attività potenzialmente sensibili.

Infatti, considerato che il predetto delitto prevede l'estensione della punibilità anche al soggetto (privato) "indotto" dall'esponente pubblico alla corresponsione dell'utilità (con un elemento di forte discontinuità rispetto al precedente reato di concussione che vedeva nel soggetto privato esclusivamente una "vittima" del reato), le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio tenderanno a comprendere tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici (oltre che le attività eventualmente svolte da parte di un esponente dell'azienda in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in veste, in tal caso, di colui che "induce" alla prestazione indebita), con un ampliamento delle aree interessate dal previgente reato di concussione per induzione.

Un ampliamento dell'ambito della responsabilità, sia per il privato che per il pubblico ufficiale, è stato poi realizzato anche con la novità dell'articolo 318 del codice penale. Innanzitutto, come accennato, la fattispecie rinuncia oggi al requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, ad esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore). In secondo luogo, nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina. Infine, nel nuovo articolo 318 è venuto meno il riferimento al

concetto di retribuzione e si porrà dunque il problema interpretativo della possibile estensione della punibilità anche alle dazioni di regalie e donativi d'uso.

Per quanto attiene, invece, la nuova formulazione del reato di concussione (ora previsto limitatamente alla realizzazione di una condotta caratterizzata dalla sola costrizione), è ipotizzabile che lo stesso assuma connotazioni residuali rispetto al passato, in ragione sia della particolare configurabilità di un interesse o un vantaggio da parte dell'ente in relazione a tale tipologia di reato (ravvisabile solo in determinati contesti operativi), sia dell'elemento soggettivo ricondotto alla sola figura del pubblico ufficiale, oltre che in considerazione delle specifiche modalità richieste per la realizzazione stessa del reato (il ricorso a comportamenti costringenti).

Relativamente all'ambito dei reati corruttivi, si è già sottolineata la significatività dell'introduzione della nuova fattispecie di reato di corruzione per l'esercizio della funzione, in luogo della precedente ipotesi di corruzione per un atto d'ufficio.

Al riguardo, si può ritenere che, nel nuovo contesto, acquisiscano significativa rilevanza le aree di attività aziendale che comportano rapporti con la P.A. (Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza, ecc.), in particolare - ma non in via esclusiva - laddove tali rapporti assumano un carattere di continuità. In tale ambito, tra l'altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici.

Sono altresì da considerare a rischio ulteriori attività (quali, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie, ecc.) che, pur non comportando contatti o rapporti diretti con la P.A., potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Si tratta, infatti, di processi che, anche se svolti nell'ambito di rapporti tra privati, possono risultare strumentali ai fini della costituzione di una "provvista" da impiegarsi per successive attività corruttive (ovvero consentono il riconoscimento di un'utilità diversa dal denaro a titolo di favore verso un soggetto della P.A.).

In tale contesto, rivestono particolare significatività in ottica 231 le prestazioni di servizi a carattere immateriale (tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di sponsorizzazione, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni), nonché le offerte commerciali cd. non standard che comportano, pertanto, profili di customizzazione; in tali casi, infatti, i margini di discrezionalità (sia del corrotto che del corruttore) per occultare un'ingiustificata maggiorazione dei prezzi, tipicamente effettuata dall'azienda venditrice per rientrare del costo dell'azione corruttiva, si presentano normalmente più ampi.

Infine, con riferimento a operazioni economiche transfrontaliere, si evidenzia la necessità di prevedere specifici controlli per prevenire i reati in esame laddove commessi, nell'interesse o vantaggio dell'impresa, nei confronti di soggetti stranieri che siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (v. art. 322-bis c.p.). In particolare, il corruttore (art. 321 c.p.), chi ha posto in essere una condotta di istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1 e 2 c.p.) e chi ha dato o promesso un'utilità a seguito a un'induzione indebita (art. 319-quater c.p.) è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di: i) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo; ii)

persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per mantenere una attività economica o finanziaria.

In materia di controlli specifici si rileva che anche le attività di monitoraggio, tipicamente svolte a valle delle operazioni, possono sortire un effetto di "prevenzione" agendo come deterrente rispetto ad azioni illecite.

ARTICOLO 25 BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.)*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 455 c.p.)*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c. 1, c.2 c.p.)*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f *bis*) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non superiore ad un anno.

L'art. 25 bis disciplina le ipotesi in cui l'ente può essere responsabile per i reati della fattispecie in questione, che si inquadrano tutti nel contesto della tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziali ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Con l'entrata in vigore dell'art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 avente ad oggetto "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" la fattispecie in argomento è stata estesa, ricomprendendo anche la

contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali nonché l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

ARTICOLO 25 BIS-1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)*

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513 *bis* e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1° si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°.

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati dell'Art. 25bis1 occorre evitare di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti di la società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;

In generale, la prevenzione dei reati è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall'articolo 25-bis.1 del decreto 231 da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dagli articolo 25-bis1 del decreto.

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre alle regole definite nel modello e nei suoi protocolli, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i procuratori della società nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25-bis.1, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

ARTICOLO 25 TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - REATI SOCIETARI

- *False comunicazioni sociali (Art. 2621 e Art. 2621-bis c.c.)*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)*
- *Impedito controllo (Art. 2625 c.c)*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c)*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c)*
- *Illecite operazioni sulle azioni/quote sociali/soc controllante (Art. 2628 c.c)*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.) (non mappato perchè non si applica alle cooperative)*
- *Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c)*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c) (non mappato perchè non si applica alle cooperative)*
- *Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 cc)*
- *Istigazione alla corruzione (art. 2635 bis cc)*
- *Pene accessorie (art. 2635 ter cc)*
- *Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c)*
- *Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)*
- *Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)*

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a *bis*) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) *(abrogato dalla legge 68/2015 in vigore dal 29 maggio 2015)*

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s *bis*) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1°, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Il d.lgs. n. 61/2002 ha previsto l'inserimento nel decreto 231 di specifiche sanzioni a carico dell'ente "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

La predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Organismo di Vigilanza dotato di poteri effettivi, oltre ad assumere un'importante valenza probatoria della volontà dell'ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato dei manager.

Specificità proprie dei reati societari

I reati societari possono qualificarsi come propri perché soggetti attivi possono essere solo "amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza". Tale caratteristica ripropone le questioni relative all'autonomia, alla collocazione nell'organizzazione aziendale, ai poteri e alla comunicazione da e verso l'Organismo di Vigilanza.

Nel novembre del 2012 è stata pubblicata la L. 190 del 6 novembre 2012 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (cd. Legge Anticorruzione). Il provvedimento rappresenta per

l'Italia un primo passo verso un organico sistema preventivo e repressivo dei fenomeni corruttivi, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1994.

Il fenomeno corruttivo è da sempre stato concepito come raffigurabile nell'ambito della Pubblica Amministrazione, per questo disciplinato dal codice penale attraverso diverse fattispecie. Il coinvolgimento degli aspetti privatistici viene per la prima volta analizzato dal legislatore in sede di riforma del diritto societario, con la riformulazione degli artt. 2634 (Infedeltà patrimoniale) e 2635 (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) del codice civile. Da molti anni la Comunità Europea sollecitava l'inclusione della corruzione nel settore privato poiché, oltre ad effetti nazionali, generava effetti transnazionali quali la distorsione della concorrenza relativa all'acquisto di beni e servizi e l'ostacolo al corretto sviluppo economico (la corruzione genera un ingiusto vantaggio competitivo).

La Legge Anticorruzione apporta rilevanti modifiche al nostro ordinamento giuridico, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, sia per le private che per le pubbliche, come di seguito brevemente sintetizzate:

- Persone fisiche: generale inasprimento delle sanzioni, modifiche delle condotte illecite e nuove condotte illecite;
- Persone giuridiche: sono stati introdotti nel novero della 231 i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (integrazione all'art. 25 D.Lgs. 231/2001) e la corruzione tra privati (integrazione all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)
- Amministrazioni Pubbliche: viene istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, vengono adottate specifiche misure di prevenzione della corruzione (es. programmi di prevenzione, adozione di "whistleblowing policy", procedure per la selezione e formazione dei dipendenti, rotazione dei dirigenti e dei funzionari, nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, istituzione presso le Prefetture delle cd. "white list"), vengono introdotti nuovi obblighi in materia di trasparenza.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs.231/2001 all'art. 25-ter.

Rispetto ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 2622) si può affermare che tra le due fattispecie criminose sussiste un rapporto non di alternatività, ma di sussidiarietà, in virtù del quale l'articolo 2621 è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art.2622 cod. civ.

Le due norme contemplano, rispettivamente, la contravvenzione di falso in bilancio semplice (reato di pericolo), ed il delitto di falso in bilancio cui consegua un danno patrimoniale in capo alla società, ai soci o ai creditori (reato di evento). Rilevante è l'introduzione (ad opera della legge n.262/2005, cd. legge sul risparmio) della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la sua inclusione tra gli eventuali soggetti attivi del reato di falso in bilancio. Pur essendo la nomina e la previsione statutaria di tale soggetto obbligatoria solo per le società quotate, si segnala che la sua "istituzionalizzazione" è contenuta anche in norme del codice civile riferibili a tutte le società per azioni, ed alle cooperative che di quelle mutuino la disciplina (v. art. 2434 cod. civ. sulla responsabilità civile delle cariche sociali in materia di bilanci). Ciò potrebbe comportare, ancorché il punto sia dubbio in dottrina, l'applicazione della responsabilità penale ex artt.2621 e 2622 anche al dirigente contabile di società non

quotate. Entrambi i reati in epigrafe sono reati propri, la cui commissione è ascrivibile non a chiunque ma esclusivamente a determinati soggetti qualificati, in particolare ai soggetti c.d. apicali espressamente indicati.

Oltre ai soggetti qualificati individuati dal legislatore (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), vanno considerati come soggetti potenzialmente idonei a porre in essere condotte penalmente rilevanti in relazione alle fattispecie di cui sopra, anche eventuali soggetti subordinati al responsabile di funzione, ma dotati di un sufficiente potere discrezionale. Si pensi all'ipotesi in cui il collaboratore amministrativo deputato alla gestione contabile, in accordo anche tacito con il responsabile, inserisca nei documenti aziendali valutazioni fittizie di crediti; nel momento in cui il soggetto apicale recepisce tale falsità inserendolo nelle comunicazioni sociali ufficiali, possono dirsi integrati tutti gli estremi della fattispecie.

Pertanto, pur ribadendo la natura propria di tali reati, i processi/attività in grado di esporre le cooperative ad una discreta rischiosità risultano le seguenti:

- Processi/attività aziendali di gestione di dati che contribuiscono alla formazione del bilancio (fatturazione -ciclo attivo-passivo, acquisti, budget, gestione di cassa, ecc.);
- Redazione bilancio e situazioni contabili infrannuali, redazione relazione sulla gestione, redazione bilancio consolidato e altre comunicazioni sociali;
- Attività di controllo interno, compresa registrazione contabile e/o di gestione contabile in generale.

Per il reato di impedito controllo trattasi anche qui di fattispecie a formazione progressiva, la prima di mero pericolo e avente natura di illecito amministrativo (comma 1), la seconda, invece, avente natura di reato d'evento, vale a dire rappresentata dalla concreta produzione di un danno concreto derivante dalla condotta. Ai sensi dell'art.25ter, comma 1, lett.h del d.lgs. n.231/2001, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente o persona giuridica, rileva esclusivamente la seconda fattispecie, restando pertanto non rilevanti condotte d'impedito controllo non seguite da evento di danno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto ad impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci o agli altri organi sociali, in primis al Revisore. Rilevano, pertanto, anche le condotte volte semplicemente ad ostacolare, ossia ad intralciare o rallentare, l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti abbiano o meno l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento di dette attività.

L'espressione impiegata nella norma ("controllo...legalmente attribuito... ad altri organi sociali") induce ad includere tra i soggetti titolari del potere di controllo, altresì, l'organismo di vigilanza ex d.lgs. n.231/2001. Resta esclusa, nell'ambito delle ipotesi di controllo esterno contemplate dalla norma, la revisione cooperativa, per la quale invece rileva l'articolo 2638 (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Per il reato di formazione fittizia del capitale la norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

Le modalità di commissione del reato (che è a condotta vincolata) possono essere tre:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale. Ai sensi dell'art.2346, commi 4 e 5, salvo diversa previsione statutaria, a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento, mentre in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale (prescrizioni analoghe sono previste, per le s.r.l., dagli artt. 2464, c.1 e 2468, c.2). La riforma del 2003 ha eliminato il precedente principio per cui le azioni non potevano essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale, consentendo oggi che gli statuti possano prevedere l'emissione di alcuni titoli di valore nominale non corrispondente ai rispettivi conferimenti (emissioni sopra o sotto la pari), purchè l'ammontare complessivo delle azioni (o quote) corrisponda al capitale sociale effettivo, ossia ai conferimenti realmente effettuati. Una volta rispettata la corrispondenza complessiva tra titoli emessi e capitale sociale, l'attribuzione ai singoli soci potrà anche avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti (se tale possibilità è prevista in statuto);
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Ai sensi dell'art.2360, è vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. La norma è espressione di un principio generale volto ad impedire che uno stesso patrimonio possa essere fittiziamente impiegato due volte per la costituzione o per l'aumento di capitale di più società, le quali apparirebbero così possedere due distinti capitali sociali in realtà corrispondenti ad un'unica somma. È il caso della società A che partecipa alla costituzione della società B la quale poi sottoscrive un aumento di capitale di pari importo deliberato da A: formalmente sia A che B hanno ciascuna il proprio capitale sociale, in realtà trattasi sempre della stessa ricchezza. La partecipazione incrociata deve essere frutto di uno specifico accordo e disegno volto alla formazione di capitali fittizi, nel mentre non è necessaria la contestualità delle condotte, potendo le stesse realizzarsi anche ad apprezzabile distanza di tempo.
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Ai sensi dell'art.2343, i conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere assistiti dalla relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti e la stima del loro valore (per le s.r.l. l'art.2465 prescrive la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili). Gli amministratori devono, poi, entro 180 giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte. Tuttavia, il socio conferente può versare la

differenza in denaro o recedere dalla società con diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. Si ricordano anche le novità introdotte per le società azionarie (e conseguentemente per le cooperative per azioni) dal d.lgs. n.142/2008, il quale ha fatto venir meno la necessità della relazione di stima dell'esperto di nomina giudiziaria in alcune tassative ipotesi: è evidente che la diligenza richiesta in tali casi agli amministratori, al fine di non incorrere in responsabilità, sarà maggiore, non potendo essi invocare la valutazione del perito giudiziario. Quanto alla "rilevanza" della sopravvalutazione, necessaria ai fini della responsabilità penale, si segnala un contrasto d'opinioni tra gli studiosi: ad avviso di alcuni la rilevanza andrebbe valutata utilizzando il criterio civilistico del quinto; per altri, viceversa, essendo la norma penale autonoma rispetto a quella civile, pur se a questa collegata, si imporrebbe una valutazione parimenti autonoma sostanzialmente fondata sul caso per caso.

Per il reato di indebita restituzione dei conferimenti trattasi, al pari della precedente, di disposizione penale posta a tutela dell'integrità del capitale sociale, e quindi a protezione dell'affidamento dei creditori e dei terzi. Assumono rilevanza tutte le condotte di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Tali casi sono:

- la riduzione facoltativa cd. per esuberanza (art.2445);
- la riduzione per perdite, obbligatoria o meno a seconda dell'entità delle stesse (artt.2446 e 2447).

È da rilevare che per le società cooperative, stante il regime di variabilità del capitale sociale (connesso al principio della porta aperta in entrata e in uscita), non può parlarsi, tecnicamente, di "aumento" o "riduzione" del capitale, nel senso valevole per le società azionarie. Non integreranno pertanto la condotta sanzionata dalla norma in esame i casi di liquidazione della partecipazione derivanti dal recesso dei soci, casi ai quali resta inapplicabile la disciplina stabilita dall'art.2437quater, alla cui stregua in caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente ed in caso d'impossibilità d'acquisto da parte della società si dà luogo a riduzione obbligatoria del capitale sociale.

Quanto al rimborso di quote o azioni, vale la disciplina particolare sancita dall'art.2529 ai sensi della quale l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori a rimborsare quote o azioni della società, purchè il rapporto tra patrimonio e indebitamento sia superiore a un quarto ed il rimborso avvenga nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le modalità di commissione del reato potranno essere sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito), sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate, come, ad esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse. Rilevano sia l'indebita restituzione integrale che quella parziale.

Per il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative. Vengono in rilievo, esclusivamente, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle cooperative a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili ed indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si tenga altresì presente che la ripartizione di riserve indivisibili è suscettibile di comportare, oltre alla responsabilità penale degli amministratori alla stregua della norma in commento, la revoca dei medesimi e la gestione commissariale ex art.2545sexiesdecies. Utili destinati per legge a riserva sono, in primo luogo, quelli da imputare a riserva legale ex art.2545quater. Nelle cooperative a mutualità prevalente, inoltre, sono altresì indistribuibili, e conseguentemente destinati a riserva, gli utili che, dedotte le destinazioni obbligatorie, eccedano i limiti di distribuibilità previsti dall'art.2514, c.1., lett.a). Un particolare caso di utili destinati per legge a riserva è poi quello degli utili realizzati successivamente all'impiego di riserve indivisibili per la copertura di perdite (l. n.28/1999, art.3, c.1): tali utili non possono essere distribuiti fino alla ricostituzione delle riserve precedentemente impiegate (ancorché sulla perdurante vigenza di tale norma si registrino dubbi in dottrina).

Per il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, la norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie. Quanto alla sottoscrizione, in sede di costituzione o di aumento di capitale, vale il divieto assoluto sancito dagli articoli 2357quater (quanto alle s.p.a. ed alle cooperative s.p.a) e 2474 (quanto alle s.r.l. ed alle cooperative-s.r.l.). Quanto all'acquisto, l'art.2529 detta una disciplina speciale per le cooperative, alla cui stregua l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare quote o azioni proprie della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art.2545quinquies (rapporto tra patrimonio e indebitamento superiore a un quarto) e l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'estensione alla sottoscrizione o all'acquisto di partecipazioni della società controllante, contenuto al secondo comma della norma in esame, mira evidentemente ad impedire elusioni realizzabili compiendo l'operazione, anziché direttamente, per il tramite di una controllata.

Per il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori, la norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni. Tali tutele sono fondamentalmente rappresentate dai termini dilatori di novanta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di riduzione del capitale sociale (ipotesi non direttamente applicabile alle cooperative), di fusione e di scissione: termini imposti onde consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione prima del compimento effettivo dell'operazione deliberata.

Trattasi di reato di danno, essendo richiesto un pregiudizio effettivo e non meramente potenziale.

Diversamente rispetto al passato (previgente art.2623, c.1), il reato è procedibile a querela del o dei soggetti danneggiati.

Per il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, la disposizione in esame "rinforza" con sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori ex art.2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi ad essi spettanti. La norma è verosimilmente da ritenersi applicabile alla liquidazione ordinaria delle società ex artt.2487 ss. e non anche alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative: in tale seconda fattispecie, infatti, i liquidatori non sono organi della società nominati dall'assemblea ma soggetti designati dall'autorità di vigilanza, ed eventuali irregolarità o condotte illecite da costoro poste in essere non paiono suscettibili d'ingenerare la responsabilità amministrativa della cooperativa ex d.lgs.n.231/2001. Trattasi anche qui di reato di danno (pregiudizio ai creditori) procedibile solo a querela dei soggetti lesi dalla condotta illecita.

Per il reato di illecita influenza sull'assemblea, Diversamente rispetto al passato, dove soggetti attivi dell'illecito potevano essere solo gli amministratori (reato proprio), la norma estende oggi la punibilità a chiunque ponga in essere la condotta incriminata, in primis i soci. La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa, e configura un reato d'evento (causazione di una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso). Il dolo è specifico e consiste nel perseguimento di un'utilità indebita per sé o per altri. L'esempio tradizionale è costituito dalla rappresentazione di fatti falsi o dal silenzio su fatti rilevanti da parte degli amministratori, in guisa tale da condizionare fraudolentemente la formazione della volontà assembleare. Si ritiene che il reato non sussista qualora la deliberazione de qua sarebbe stata comunque adottata anche in assenza della condotta illecita. Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del d.lgs. n.231/2001.

Per il reato di aggiotaggio, la norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.U.F. introdotte dalla legge n.62/2005. Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa disciplinate dalla legge n.59/1992. Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'art.2526. La condotta illecita si sostanzia nella divulgazione di notizie false o nell'adozione di altri artifici comunque idonei a trarre in inganno gli operatori, e più in generale il pubblico, provocando un effetto distorsivo al rialzo o al ribasso sul prezzo di scambio dei titoli. Il delitto in esame è configurato quale reato di pericolo, non essendo richiesta la causazione di un pregiudizio concreto. Si ritiene che la comunicazione individuale o comunque ad un numero circoscritto di

soggetti non integri il reato di agiotaggio: ricorrerà in tale ipotesi, eventualmente, la fattispecie del reato di truffa.

Per il reato di omessa comunicazione del conflitto d'interessi, la norma è applicabile agli amministratori o membri del consiglio di gestione di società quotate (o diffuse), banche, assicurazioni e fondi pensione; conseguentemente, con l'eccezione delle B.C.C. e delle banche popolari, essa riveste importanza alquanto limitata per le cooperative commerciali. Viene sostanzialmente punito con sanzione penale il comportamento omissivo dell'amministratore che non adempia al dovere di disclosure prescritto dall'art.2391 cod.civ. Il reato è di danno (e non di mero pericolo) essendo richiesta, ai fini della punibilità, la produzione di un pregiudizio in capo alla società o ai terzi (creditori, fornitori, etc..). Alla luce di quest'ultima considerazione, è da ritenere determinante, quantunque non richiamato dalla norma in commento, il superamento della cd. prova di resistenza, vale a dire l'accertamento della concreta efficacia determinante del voto dell'amministratore in conflitto d'interessi; efficacia determinante che costituisce il presupposto per l'impugnabilità delle deliberazioni adottate (art.2391, c.3). La responsabilità amministrativa della società, ex d.lgs. n.231/2001, potrà sorgere nelle

ipotesi di danno ai terzi, restando esclusa in quei casi che vedano viceversa l'ente quale soggetto offeso e danneggiato dal reato.

Per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza la norma è di grande rilevanza per le cooperative, in considerazione del regime di vigilanza particolare cui tali enti sono sottoposti ex d.lgs. n.220/2002 (revisioni ed ispezioni straordinarie). Trattasi di reato proprio; soggetti attivi possono essere i medesimi soggetti contemplati dagli artt.2621 e 2622 in tema di falso in bilancio: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. Anche la condotta (nel caso di cui al primo comma) è per certi versi simile: essa consiste nell'esposizione di fatti falsi o nel silenzio omissivo su fatti rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente. L'elemento soggettivo è rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: si pensi, in particolar modo, alle informazioni richieste in sede di revisione in conformità all'apposito verbale-modello predisposto dal Ministero. Il reato è di condotta (vincolata) nell'ipotesi contemplata dal primo comma (esso sussiste indipendentemente dall'effettivo impedimento delle funzioni di vigilanza); è di evento (a condotta libera) nel caso previsto dal secondo comma (è richiesto che i comportamenti infedeli, quali che siano, abbiano concretamente ostacolato le funzioni di vigilanza).

Per corruzione privata si intendono tutti quei comportamenti riprovevoli che si tengono nell'attività contrattuale ove sia prevista, per almeno uno dei due contraenti, l'osservanza di determinate regole e/o condotte di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all'altro un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione o stipuli un contratto d'acquisto o effettui servizi con una determinata società, solo in cambio di una promessa di vantaggio patrimoniale privato.

Con riferimento ai concetti di "dazione o promessa", il primo termine è ovviamente, sinonimo di ricezione ma anche di ritenzione, poiché è penalmente rilevante la condotta del soggetto qualificato; per quanto riguarda la promessa, invece, questa consiste

nell'impegno di eseguire una prestazione futura in qualsiasi luogo o forma. Il reato di infedeltà "a seguito di dazione o promessa di utilità" è configurato come reato con evento di danno a condotta vincolata. Entrambe le condotte devono precedere, come sottolinea l'espressione "a seguito" l'indebito comportamento o l'omissione degli atti da parte del soggetto qualificato e potranno manifestarsi in forme implicite, occulte, improprie. Oggetto della dazione o della promessa è "l'utilità", il cui termine, non fa riferimento soltanto a somme di denaro, ma a qualsiasi forma di vantaggio, cariche, onori, favori, protezione, benefici anche non patrimoniali; e deve intendersi una materiale "tradito" di qualcosa che non deve necessariamente essere denaro o altre forme di ricchezza liquida, ma deve comunque necessariamente essere apprezzabile economicamente.

L'utilità, inoltre, genericamente intesa come qualsiasi attitudine a soddisfare un bisogno materiale o immateriale oppure consistente in una semplice prestazione di fare o non fare, deve comunque necessariamente porsi in un rapporto che abbia come fine il compimento degli atti contrari agli obblighi di ufficio.

Tale reato, introdotto nel DLgs 231 nell'anno xx è stato significativamente modificato dal decreto legislativo n. 38/2017 che ha dato attuazione alla delega prevista dall'art. 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Si tratta di attività complementare al contrasto della cd. "corruzione pubblica", sostenuta dalla coscienza che il fenomeno corruttivo, anche quando realizzato da soggetti privati, danneggia l'economia ed altera la concorrenza.

Prima della riforma, l'art. 2635 c.c., nella versione conseguente alle novelle successive al d.lgs. n. 61/2002 (legge 28 dicembre 2005, n. 262, d.lgs. n. 39/2010, legge n. 190/2012 e d.lgs. 202/2016), sotto la rubrica "Corruzione tra privati", sanzionava, ove la condotta non costituisse un più grave reato, due peculiari forme di corruzione passiva: la prima era prevista per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compivano od omettevano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (fattispecie punita con la reclusione da uno a tre anni ex art. 2635, comma 1, c.c.); la seconda era connotata dalla commissione della ricordata condotta da parte di soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti indicati al primo comma.

Il delitto di corruzione attiva (art. 2635, comma 3, c.c.) era integrato dalla condotta di chiunque dava o prometteva denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (punita con le medesime sanzioni della corruzione passiva).

Dall'assetto ora riepilogato, emergeva l'estraneità alla fattispecie penale tipizzata con il nomen iuris di corruzione tra privati : (i) dei soggetti apicali con funzioni di amministrazione e controllo (o sottoposti alla loro direzione o vigilanza) di enti collettivi privati diversi dalle società commerciali; (ii) di coloro che svolgevano attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive (non apicali) presso società commerciali, al di fuori di contributi concorsuali nella veste di extranei; (iii) degli intermediari dei soggetti apicali quali soggetti intranei, fatta salva la possibilità di riconnettere ai primi contributi

concorsuali quali extranei; (iv) dell'offerta (sul versante della corruzione attiva) e della sollecitazione (sul versante della corruzione passiva) di un indebito vantaggio, se non in quanto poi accolte e dunque elementi dell'accordo corruttivo (rivelato dalla promessa o dazione di denaro o altra utilità) concretamente eseguito; (vi) delle violazioni degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà degli apicali nelle funzioni di amministrazione e controllo che non avevano cagionato nocumento alla società; (vii) dell'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo (qualora l'offerta o la promessa all'intraneo non sia da questi accettata), che dal lato passivo (qualora la sollecitazione dell'intraneo non sia accolta).

Significative sono le modifiche apportate alla corruzione passiva tra privati, descritta dai primi due commi dell'art. 2635 c.c.

In particolare, l'art. 3 del d.lgs. 38/2017 interviene sull'art. 2635 c.c. includendo tra gli autori del reato, non solo coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento normativo tale ampliamento della platea dei soggetti attivi tipici viene presentato quale scelta coerente con la previsione dell'art. 2639 c.c. relativo alla estensione delle qualifiche al cd. "amministratore di fatto". Sembra di poter dire che l'osservazione ministeriale sottovaluta la realtà della dilatazione operata, dovendosi ritenere che l'estensione all'amministratore di fatto della qualifica soggettiva fosse già acquisizione del sistema, in virtù della preesistente regola ex art. 2639 c.c., introdotta dal d.lgs. n. 61/2002 e meramente ricognitiva dell'orientamento che aveva esteso la categoria dei destinatari dei reati societari ai soggetti di fatto. La norma, in particolare, ha inteso individuare un punto di equilibrio tra effettività della tutela e garanzia di tassatività e determinatezza, assumendo compatibile con l'una e con le altre l'estensione dell'applicazione dei reati societari, oltre che a coloro che risultino formalmente investiti della qualifica o titolari della funzione prevista dalla legge civile, tra l'altro, anche chi esercita «in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione». Tale definizione, di stampo funzionale, richiama distinte situazioni soggettive, ovvero: (i) colui che è sprovvisto completamente della qualifica organica, non essendo mai stato nominato e/o designato; (ii) colui che ha ricevuto una nomina nulla o revocata; (iii) colui che è decaduto dalla nomina per differenti ragioni (decorso del termine, sopravvenuta incapacità, etc.).

L'estensione operata con il d.lgs. n. 38/2017, per contro, si connota per più intensa originalità, espandendo le formali figure soggettive primarie delle fattispecie penali in analisi a coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive (di gestione e di controllo) non apicali, in quanto sprovvisti di poteri esterni di rappresentanza o direzione. Il riferimento pare inteso a figure impiegate direttive "non di prima fascia", diverse da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché estranee a dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente sottoposti, in via legale o contrattuale, a poteri di direzione o vigilanza dei ricordati apicali.

Al terzo comma dell'art. 2635 c.c. viene riscritta la corruzione attiva tra privati. È prevista la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero, di colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti a

persone indicate nel primo e secondo comma (quest'ultimo, relativo all'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto di cui al primo comma). Anche tale fattispecie incriminatrice (con la correlata ipotesi sanzionatoria) viene estesa alle condotte realizzate nei confronti di coloro che nell'ambito organizzativo dell'ente o della società esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione non apicali già menzionate al primo comma dell'articolo in esame.

Le nuove fattispecie registrano un ampliamento delle condotte attraverso le quali si perviene all'accordo corruttivo, individuate, ora, anche nella sollecitazione e nell'offerta di denaro o altra utilità qualora non dovuti da parte, rispettivamente, del soggetto intraneo e dell'estraneo, quali premesse dell'accordo corruttivo.

Viene espressamente tipizzata la modalità della condotta "per interposta persona", con ulteriore fattispecie di responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo, a seconda che venga in rilievo la corruzione passiva o quella attiva.

Ancora, viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, relativo alla confisca, mediante l'aggiunta delle parole «o offerte» all'espressione «utilità date o promesse», anche al fine di raccordare la previsione alla nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

Indubitabile, infine, che la principale novità della riforma sia rappresentata dall'eliminazione della relazione causale tra la condotta di trasgressione degli obblighi di ufficio e di fedeltà ed il «nocumento alla società»; quest'ultimo elemento viene radicalmente espunto dalla struttura delle fattispecie mentre le condotte trasgressive vengono dislocate dall'elemento oggettivo della fattispecie a quello soggettivo.

Per il reato di istigazione alla corruzione è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo, d'altro canto, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

ARTICOLO 25 QUATER, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)*
- *Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)*
- *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies-1 c.p.)*
- *Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies-2 c.p.)*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)*
- *Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art.1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15)*

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

L'art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), introdotto nel d. lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), prevede l'applicazione di sanzioni alla Società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto

previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal d. lgs. 231/2001. Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex d. lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, le fattispecie sopra elencate.

L'art. 25-quater, quarto comma, d. lgs. 231/2001, prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa collegata alla commissione di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Ai sensi di detta Convenzione, tutti gli Stati membri sono invitati a prevenire e contrastare, tramite adeguate misure a livello nazionale, il finanziamento di terroristi e organizzazioni terroristiche, sia esso di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche, e in particolare a considerare, laddove necessario, di adottare disposizioni normative tese a contrastare movimenti finanziari che si sospetti siano destinati a fini terroristici, senza minacciare in alcun modo la circolazione dei capitali legali e per intensificare lo scambio di informazioni relative alla circolazione internazionale di tali fondi.

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- ☞ atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- ☞ atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

ARTICOLO 25 QUATER, N. 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

• *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1°, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

La fattispecie di reato in questione, difficilmente configurabile nel generico mondo cooperativo, è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, assistenziali, di volontariato ecc. (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia). Tale enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto

delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p., successivamente modificato e

integrato) e ha esteso a tale reato l'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 (art. 25quater. 1). La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture

sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

La fattispecie di reato in questione, difficilmente configurabile nel generico mondo del terzo settore, è riferita essenzialmente a quelle organizzazioni che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, assistenziali, di volontariato ecc. (con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia). Tale enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

L'art. 24quater 1 D.Lgs 231/2001 interviene sul criterio oggettivo di imputazione: si prevede infatti la punibilità dell'ente "nella cui struttura" sia commesso il delitto.

In altri termini un'interpretazione rigorosa potrebbe condurre a ritenere non prevalente il criterio dell'interesse/vantaggio: potrebbe essere considerato sufficiente il dato fattuale

dell'effettuazione della mutilazione nella sua struttura, configurando così un chiaro caso di responsabilità penale oggettiva.

In ogni caso, occorrerà indagare in modo puntuale quale sia il rapporto giuridico economico tra la struttura sanitaria, in cui si svolge eventualmente l'intervento chirurgico incriminato, e il sanitario responsabile della materiale esecuzione.

ARTICOLO 25 QUINQUIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (Art. 600 c.p.)*
- *Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*
- *Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)*
- *Pornografia virtuale (Art.600-quater 1 c.p.)*
- *Iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile (Art.600-quinquies c.p.)*
- *Tratta di persone (Art. 601 c.p.)*
- *Acquisto o alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)*
- *Adescamento di minori (Art. 609 undecies c.p.)*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600 *bis*, primo comma, 600 *ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*-1, e 600 *quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600 *bis*, secondo comma, 600 *ter*, terzo e quarto comma, e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*-1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1°, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1°, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3°.

La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies è stato successivamente integrato dalla Legge n. 38/2006 contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (cd. pedopornografia virtuale). Tale legge ha in parte modificato anche la disciplina dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.), già rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi (v. Legge n. 108/2010; Legge n. 172/2012; d. lgs. n. 24/2014 e d. lgs. n. 39/2014). In particolare, si segnala che la legge n. 172/2012 (recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”) ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies) che, in seguito, il d. lgs. n. 39/2014 ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquies del decreto 231. Inoltre, il d. lgs. n. 24/2014 ha modificato le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale.

Ai fini della responsabilità dell'ente, mentre è difficile individuare la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente stesso nel caso di alcuni tra i delitti sopra richiamati (ad es. prostituzione minorile), l'ente può trarre beneficio da illeciti quali la pornografia minorile o le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: soprattutto a seguito della legge n. 38/2006 che prevede la responsabilità dell'ente per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le condotte criminose previste potrebbero astrattamente ipotizzarsi in quelle realtà cooperative che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servi sociali o semplicemente bisognosi

di assistenza sanitaria. La concentrazione di un numero elevato di minori nella medesima struttura, l'alloggio permanente degli stessi, sono elementi che impongono ai vertici della struttura un'attenta attività di vigilanza al fine di scongiurare il verificarsi di condotte di reato finalizzate ad agevolare anche lontanamente la pornografia minorile.

In relazione ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola - anche solo sul piano finanziario - la medesima condotta. Al riguardo, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi. Il reato potrebbe configurarsi in capo ad una cooperativa soprattutto nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale. Inoltre, le ipotesi di reato sopra richiamate potrebbero essere imputate alla cooperativa a causa di comportamenti criminosi posti in essere da appaltatori, subappaltatori, partner, fornitori ecc.

Nel caso di specie, la Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di “un'attività organizzata di intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera

allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...”, ma altresì chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo “reiterate”.

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

Il processo principalmente interessato da detta esigenza di adeguamento sarà, come detto, quello di gestione delle risorse umane e di inserimento al lavoro e, in particolare, di selezione e assunzione del personale, con riferimento specifico alla definizione del rapporto di lavoro, alla gestione degli aspetti retributivi e all’organizzazione dei turni di lavoro, dei riposi settimanali e delle ferie.

Quanto al processo di approvvigionamento, occorrerà focalizzarsi sulla qualifica dei fornitori, in modo da assicurare il rispetto da parte di questi delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza e in materia di diritto sindacale, nonché gli adempimenti a favore dei lavoratori prescritti dalle principali fonti di contrattazione collettiva.

Un’ulteriore area a “rischio” – come già visto – sarà rappresentata dal processo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che renderà necessaria un’implementazione delle misure concernenti la sicurezza dei lavoratori e la gestione e attuazione dei relativi adempimenti, i quali – si noti bene – assumono rilievo, nella prospettiva “231” anche indipendentemente dal verificarsi di eventi lesivi; pertanto, la politica d’impresa in materia di sicurezza richiederà una complessiva rivalutazione, anche in relazione a eventuali protocolli e procedure già adottate.

L’impresa potrà ben assolvere l’onere probatorio richiesto in sede di verifica dalle stazioni appaltanti mediante la dimostrazione delle seguenti circostanze:

- avvenuta adozione di un modello organizzativo aggiornato alla più recente fattispecie incriminatrice;
- effettivo svolgimento di un’attività di risk assessment in relazione ai reati-presupposto di cui all’articolo 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001;
- nomina dell’organismo di vigilanza (OdV);
- relazione annuale dell’OdV;
- comprovata attività di audit nel settore così individuato.

Si noti, fra l’altro, come il rispetto delle condizioni lavorative assuma peculiare rilievo anche nell’ambito della disciplina delle clausole contrattuali e, nel dettaglio, della cosiddetta clausola sociale secondo cui «i lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell’ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto». La conformità a questo requisito potrà

essere positivamente provata dall'impresa, in sede di verifica, presentando, in aggiunta, la relazione dell'OdV, «laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico.

ARTICOLO 25 SEXIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – ABUSI DI MERCATO

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F. n. 58/98, come modificato dall'art. 9 della L.62/05)*
- *Manipolazione del mercato ((art. 185 del T.U.F. n. 58/98, come modificato dall'art. 9 della L.62/05)*

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I *bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1°, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'art. 9 della legge n. 62/2005 (Legge Comunitaria per il 2004) ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato) e ha introdotto l'art. 25sexies nel decreto n. 231/2001, estendendo l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti alle condotte che integrano tali abusi. Il sistema sanzionatorio definito dalla Legge Comunitaria per i cd. abusi di mercato si estende oltre il profilo della responsabilità ai sensi del decreto 231. Infatti, esso prevede sanzioni amministrative a carico sia della persona fisica che della società per illeciti amministrativi, nonché sanzioni penali a carico della persona fisica e sanzioni amministrative a carico della società, nel caso in cui l'illecito assuma rilevanza penale. La Legge Comunitaria interviene sia sul Codice Civile che sul Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (d. lgs. n. 58/1998, cd. TUF). Con riferimento al Codice Civile, viene modificato l'art. 2637 che, mentre prima sanzionava il reato di aggio commesso in relazione a strumenti finanziari quotati e non quotati, oggigi applica ai soli casi di aggio posti in essere rispetto a "strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato"

Nel caso di strumenti finanziari quotati si applicano, invece, le norme del TUF. Interventi più importanti hanno riguardato il TUF. In primo luogo, è stato riscritto l'art. 114 relativo alle comunicazioni al pubblico, che obbliga gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano a comunicare al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate relative a detti emittenti o alle società da essi controllate. La definizione di informazioni privilegiate è contenuta nel nuovo art. 181 TUF, anch'esso modificato, ai sensi del quale "per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari". I successivi commi specificano ulteriormente tale nozione. Al riguardo, la nozione di strumenti finanziari, utile a delimitare l'ambito di applicazione della normativa in esame, è contenuta nell'art. 180 TUF. Inoltre, l'art. 114 TUF rinvia la definizione delle modalità della comunicazione alla Consob, che le ha stabilite nel Regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. Regolamento emittenti) e nel

Regolamento di attuazione del TUF e del D. Lgs. n. 213/1998 in materia di mercati (c.d. Regolamento mercati). La norma rinvia altresì alla regolamentazione Consob la disciplina dei casi in cui i soggetti obbligati possano ritardare la comunicazione obbligatoria. Per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria (art. 193 TUF).

Infine, l'art. 115bis del TUF prevede che i soggetti obbligati alla comunicazione devono istituire e mantenere regolarmente aggiornato un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate. Oltre all'obbligo di comunicazione delle informazioni privilegiate, la normativa in esame disciplina anche gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, prevedendo, come anticipato, sanzioni sia penali che amministrative.

In particolare, mentre gli artt. 184 e 185 TUF disciplinano, rispettivamente, il reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, gli artt. 187-bis e 187-ter TUF (introdotti dalla Legge Comunitaria) tipizzano, rispettivamente, gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Questi ultimi illeciti sono puniti salve le relative sanzioni penali applicabili quando il fatto integra un reato, con sanzioni amministrative pecuniarie. Si evidenzia che, trattandosi di illeciti amministrativi, le sanzioni previste dal TUF si applicano anche quando le condotte richiamate sono poste in essere a titolo di mera colpa. Il potere di comminare tali sanzioni amministrative è affidato alla Consob dall'art. 187-bis.

Il sistema sanzionatorio, sul piano amministrativo, si completa con la previsione dell'art. 187-quinquies TUF.

ARTICOLO 25 SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.);*
- *Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.).*

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

In data 1 aprile 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre in tema di sanzioni interdittive, occorre poi riferirsi alle disposizioni (generali) di cui agli artt. 13 e 16 d.lgs. 231/2001. In particolare un peso determinante acquista la condizione posta dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, ossia la possibilità di applicare le sanzioni interdittive quando "l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative".

Pertanto, il criterio di attribuzione della responsabilità rimane ancorato ai presupposti rappresentati dall'interesse o vantaggio in capo alla società, nonché alla commissione del reato da parte di uno dei soggetti che si trovino, con la stessa, in una delle posizioni indicate nell'art. 5 del d.lgs. 231/01 (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali).

È opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il d.lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'Art. 25 septies del Decreto.

Omicidio colposo

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

• GRAVE:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

• GRAVISSIMA SE DAL FATTO DERIVA:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

ARTICOLO 25 OCTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

- *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- *Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)*
- *Impiego di denaro o altri beni di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)*
- *Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)*

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter*, 648 *ter-1* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1° si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Con il decreto 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico, tra l'altro estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza.

Le prime tre figure delittuose in commento sono tra loro in rapporto di specialità (l'art.648ter rispetto al 648bis, e quest'ultimo rispetto al 648).

In particolare, il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione sia quanto all'elemento oggettivo (alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminale), sia quanto all'elemento soggettivo (è sufficiente il dolo generico laddove nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento d'un profitto).

La fattispecie di cui all'art.648ter, a sua volta, si distingue dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività "economiche o finanziarie" in essa contemplate (suscettibili di essere pure ricomprese nel termine operazioni di cui all'art. 648bis), quanto per il fatto che mentre il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, l'impiego di proventi illeciti va invece a collocarsi in un momento successivo e ulteriore, ad opera di un soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto il quale reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita.

Si badi che autore del reato è anche il concorrente, cioè colui il quale fornisce un contributo determinante, fattuale o psicologico, alla commissione del delitto, al momento della consumazione di questo o in epoca precedente.

Sia la ricettazione, che il riciclaggio e l'impiego di proventi illeciti sono compatibili con lo stato soggettivo di dolo eventuale (commissione del fatto nonostante il dubbio sulla provenienza illecita dei beni o del denaro).

La finalità del decreto 231/2007, come successivamente modificato, consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento che, ad eccezione dei limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49) che sono applicabili alla generalità dei soggetti, riguardano una vasta platea di soggetti individuati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto.

Nei loro confronti trovano applicazione gli obblighi di cui al citato decreto 231/2007, in tema di adeguata verifica della clientela, tracciabilità delle operazioni, adeguata formazione del personale e segnalazione di operazioni sospette (cfr. artt. 41 e ss. decreto 231/2007), nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto e precisati, da ultimo, nei provvedimenti di Banca d'Italia del 3 aprile 2013, nonché le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti.

Si evidenzia che questi ultimi provvedimenti devono essere interpretati alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 19 dicembre 2007, che individua le disposizioni di normativa secondaria da considerare ancora compatibili a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente o il collaboratore acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un

accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

La legge 186/2014 ha reintrodotto, la punibilità dell'autoriciclaggio, vale a dire l'impiego, la sostituzione od il trasferimento di beni o denaro commessi dal medesimo autore del reato presupposto.

In base alla nuova norma, commette autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella

commissione di un delitto non colposo da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative

in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio (al pari del riciclaggio) è un reato a forma libera, che può essere integrato da qualsiasi condotta idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del bene impiegato, sostituito ovvero trasferito, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

ARTICOLO 25 NOVIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- *Articolo 171, comma 1°, lettera a bis e comma 3°, legge 22 aprile 1941, n. 633*
- *Articolo 171 bis, legge 22 aprile 1941, n. 633.*
- *Articolo 171 ter, legge 22 aprile 1941, n. 633.*
- *Articolo 171 septies, legge 22 aprile 1941, n. 633.*
- *Articolo 171 octies, legge 22 aprile 1941, n. 633.*

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1° si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2°, per una durata non superiore ad un anno.

I reati presupposto inseriti nell'art. 25-novies non sono fattispecie di reato di esclusivo interesse delle imprese operanti nello specifico settore software/audiovisivo, ma, al contrario, alcune fattispecie di reato impongono, alla quasi totalità dei soggetti collettivi portatori di interesse economico che intendono contenere i rischi, l'esigenza di porre in essere specifiche misure e protocolli.

Tali reati potrebbero essere compiuti nel perseguimento degli interessi della società, a prescindere dall'eventuale impiego, a tal fine, di beni aziendali (come gli strumenti informatici, i sistemi di diffusione di informazioni e le attrezzature per la duplicazione di testi).

Al fine di prevenire reati ipotizzabili anche senza l'utilizzo di beni aziendali, si consiglia di:

- formulare inviti generali al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- elaborare clausole riferite all'osservanza anche da parte dei terzi contraenti delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- vietare l'impiego per finalità aziendali di beni tutelati da diritti acquisiti in elusione dei relativi obblighi o comunque con modalità difformi da quelle previste dal titolare;
- prevedere principi etici dedicati.

Al fine di prevenire reati ipotizzabili con l'utilizzo di beni aziendali, oltre ai controlli di cui sopra, si consiglia di:

- vietare l'impiego di beni aziendali (come fotocopiatrici, sito web, copisterie o altro) al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d'autore, quale che sia il vantaggio perseguito;
- controllare i mezzi di comunicazione interni ed esterni alla società (es. sito web, radio ufficiale, stampa, e altri canali ancora), in grado di diffondere opere protette.

Infine, nel caso particolare in cui gli illeciti contro la proprietà intellettuale si realizzino con l'impiego di sistemi informatici aziendali, possono rivelarsi utili anche le misure auspicabili anche per la prevenzione dei reati informatici richiamati dagli artt. 24, 24-bis e 25-quinquies del decreto 231, quali ad esempio lo sviluppo, la gestione e il monitoraggio delle infrastrutture informatiche.

ARTICOLO 25 DECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377 *bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l'art. 25-decies nel decreto 231.

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite finalizzate, in via diretta o indiretta, a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta volta ad adeguare la disciplina interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, come previsto dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Con riferimento ai presidi di rischio che possono essere adottati dall'ente, si rinvia alle indicazioni sopra fornite in sede di esame dell'art. 24-ter (cfr. pagg. 15 e seguenti).

ARTICOLO 25 UNDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – REATI AMBIENTALI

- *Inquinamento ambientale – (art. 452-bis c. p.)*
- *Disastro ambientale. – (art. 452-quater del c. p.)*
- *Delitti colposi contro l'ambiente – (art.452-quinquies del c. p.)*
- *Delitti associativi aggravati. – (art.452-octies del c. p.)*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del c. p.)*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di rifiuti ad alta radioattività(art.452-quaterdecies del c. p.)*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.)*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)*
- *Scarichi sul suolo (art. 103 DLgs 152/2006)*
- *Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 DLgs 152/2006)*
- *Scarichi in reti fognarie (art. 107 DLgs 152/2006)*
- *Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 DLgs 152/2006)*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c.2 DLgs 152/2006)*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 c.3 DLgs 152/2006)*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 c.5 DLgs 152/2006)*
- *Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c.11 DLgs 152/2006)*
- *Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 c.13 DLgs 152/2006)*
- *Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 DLgs 152/2006)*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 DLgs 152/2006)*
- *Discarica non autorizzata (art. 256 c.3 DLgs 152/2006)*
- *Miscelazione di rifiuti (art. 256 c.5 DLgs 152/2006)*
- *Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c.6 DLgs 152/2006)*
- *Bonifica dei siti (art. 257 c.1 DLgs 152/2006)*
- *Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c.2 DLgs 152/2006)*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c.4 DLgs 152/2006)*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1 DLgs 152/2006)*
- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) (art. 260 bis DLgs 152/2006)*
- *Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c.5 DLgs 152/2006)*
- *Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 c.1 – art. 2 c. 1 e 2 – art.3bis c.1 – art. 6 c.4 L.150/92)*
- *Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 c.7 L.549/93)*
- *Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, c. 1 e 2 - art. 9, c.1DLgs 202/2007)*

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452 *bis*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452 *quater*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

- c) per la violazione dell'articolo 452 *quinquies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 *octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 *sexies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727 *bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733 *bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 1 *bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260 *bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3 *bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il D.Lgs. 121/2011 recepisce la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'Ambiente nel suo complesso con l'obiettivo di introdurre sanzioni penali in grado di essere maggiormente deterrenti rispetto alle sanzioni amministrative in vigore o ai meccanismi propri di un risarcimento civile e di costituire quindi una sanzione "proporzionata, efficace e dissuasiva"¹² ed estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 6) includendo alcuni reati ambientali nel novero della 231. L'introduzione della responsabilità amministrativa in materia ambientale innova il sistema giuridico italiano ma non rivede profondamente la materia.

Ulteriormente complicata dalla complessa ed articolata normativa di settore contenuta nel d.lgs. 152/2006 ed in una serie di normative secondarie e tecniche che disciplinano e reprimono fenomeni specifici. Spesso le cautele sono codificate direttamente dalla normativa, altre volte invece il legislatore indica l'adozione di tutte le misure tecniche idonee ad evitare il superamento dei limiti, senza indicare modalità o norme di rinvio.

La L. 68/2015 ("Legge Ecoreati") ha l'obiettivo di colmare alcune necessità emerse nei primi anni di applicazione della normativa elevando il livello di tutela dell'ambiente e costituendo un quadro normativo più organico. Nello specifico, ha introdotto nel nostro Codice Penale un nuovo titolo¹³ dedicato ai "Delitti contro l'ambiente" dedicato ad alcune nuove fattispecie di reato: inquinamento ambientale e disastro ambientale (qualificabili come cardini del nuovo sistema), traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo, omessa bonifica. I nuovi reati, ai sensi dell'art. 1 co. 8, costituiscono fattispecie per la responsabilità amministrativa.

I reati presupposto previsti dalla normativa del 2011:

- sono quasi interamente a pura condotta (es. gestione, scarico) e non di evento (come per esempio quelli in materia antinfortunistica dove l'evento omicidio o lesioni genera il reato): la condotta tipica è pertanto retta indifferentemente da dolo o colpa (anche lievissima);
- sono reati di pericolo astratto per i quali non è sempre necessario il danno o il pericolo concreto per l'Ambiente;
- non prevedono un collegamento specifico tra la condotta della persona fisica autrice del reato e la colpevolezza dell'organizzazione nel suo complesso, rendendo di fatto difficoltosa la dimostrazione dell'assenza di responsabilità in presenza della commissione di un reato presupposto da parte di un apicale o dipendente o collaboratore;
- comportano una difficoltà di verificare l'interesse o vantaggio dell'Ente che potrebbe essere riferito non tanto direttamente alla condotta incriminata (es. inquinamento, smaltimento abusivo) quanto al risparmio di spesa/costi relativi a pratiche burocratiche e/o consulenza oppure risparmio di tempi operativi che la condotta potrebbe generare (interesse e vantaggio intesi in senso oggettivo);
- in alcuni casi comportano il concorso di soggetti terzi rispetto all'Ente.

I reati introdotti dalla normativa del 2015:

- sanzionano in modo più efficace i reati, evitando il rischio di prescrizione per i reati più eclatanti (raddoppio dei termini), prevedendo l'aumento delle pene in caso di associazione a delinquere o di tipo mafioso e introducono una diminuzione della pena in caso di commissione per colpa;
- prevedono la possibilità di intervenire con prescrizioni specifiche e pagamento di sanzioni amministrative rispetto alle violazioni contravvenzionali non concretamente in grado di ledere il bene ambiente (viene richiesta la prova dell'effettiva causazione del danno);
- vengono introdotte pesanti sanzioni interdittive (in particolare l'incapacità a contrattare con la P.A.);
- la responsabilità amministrativa, per ragioni non chiaramente identificabili, è esclusa per l'impedito controllo e l'omessa bonifica.
- comportano uno sforzo interpretativo notevole in quanto sono stati utilizzati termini non espressamente codificati o facilmente definibili: compromissione e deterioramento

significativo e misurabile; porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo; alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema; eliminazione dell'alterazione particolarmente onerosa o conseguibile con provvedimenti eccezionali. Tale aspetto potrà generare dubbi negli operatori ma anche discrezionalità nella valutazione dei casi.

- Si coordina in modo difficoltoso con il diritto ambientale sostanziale, in particolare con le definizioni adottate dal D.Lgs. 152/2006 (ad esempio lo stesso concetto di inquinamento pare più ampio nella disciplina penalistica rispetto a quella civilistica). Per quanto riguarda invece l'Ente, dovrà dimostrare che in relazione alla propria specifica attività lavorative la condotta non era prevedibile/prevenibile o arginabile poiché da ricondursi ad inosservanze di dettaglio legate unicamente al piano esecutivo e legate ad elusione fraudolenta delle procedure e prescrizioni aziendali.

ARTICOLO 25 DUODECIIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

- *Impiego di lavoratori irregolari (art. 22, c.12bis - Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)*
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c.3 - Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)*

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1 bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

1 ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

1 quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(commi da 1 bis a 1 quater aggiunti dall'articolo 30 della legge n. 161 del 2017)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 109/2012, il quale amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal d.lgs. 231/2001, in attuazione della direttiva 2009/52/CE. È un delitto di natura dolosa, suscettibile di fondare la responsabilità dell'ente nella sola ipotesi aggravata di cui al comma 12 - bis.

La Direttiva n. 2009/52/CE, disponendo in merito all'introduzione di "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", stabilisce che gli Stati membri introducano, tra gli obblighi del datore di lavoro, il dovere di esigere dal prestatore cittadino di uno stato terzo che lo stesso "possieda e presenti un permesso di soggiorno valido, o un'altra autorizzazione di soggiorno" prima della costituzione del rapporto, nonché l'onere, per lo stesso datore, di tenere copia o registrazione della suddetta documentazione "a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, ai fini di una eventuale ispezione".

Per comprendere meglio la portata della norma, si rende necessario precisare le modifiche introdotte dal D.Lgs. 286/1998, il quale prevedeva già all'art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato.

Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12-bis dell'art. 22, prevedono un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

In questi casi è dunque prevista anche una responsabilità amministrativa dell'ente.

• *Razzismo e xenofobia (Art.3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(Articolo aggiunto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal decreto legislativo n. 21/2018).

Per effetto dell'articolo 5 della Legge Europea 2017, il testo del decreto legislativo n. 231/2001 si arricchisce del nuovo articolo 25 terdecies in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia.

I nuovi reati presupposto sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificato dalla stessa Legge Europea.

Il primo comma dell'articolo 25 prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata una sanzione per quote per un controvalore da 51.600 euro a 1.239.200 euro.

Alla sanzione pecuniaria, si possono poi aggiungere le sanzioni interdittive.

All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Al fine di rendere gli enti esenti da responsabilità anche per la commissione di reati di razzismo e xenofobia, si rende opportuna la modifica dei modelli organizzativi già adottati e l'approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, impedendo, ad esempio, l'utilizzo di locali da parte di organizzazioni e forme di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire tali scopi.

Si tratta di un ennesimo ampliamento della disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 231 per sanzionare, non solo illeciti tipici delle organizzazioni imprenditoriali, ma altresì per gli illeciti diretti a reprimere più specifiche organizzazioni illecite che commettono delitti contro l'umanità.

La norma è diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa.

Essa punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull'odio razziale, nonché l'istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.

La norma introduce sia il divieto di dare vita ad organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: chi partecipa a tali organizzazioni

o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza.

Vengono puniti con pene superiori gli organizzatori e promotori, cioè coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi (analogamente alle norme sull'associazione a delinquere ex articolo 416 del codice penale).

La figura di reato di cui al terzo comma è la più grave ed autonoma, che punisce la propaganda e l'istigazione di pensieri che possano concretamente creare il pericolo che derivi la diffusione di idee atte alla minimizzazione dei fatti storici elencati e idee negazioniste.

La norma in esame prevede una circostanza aggravante generica, applicabile a tutti i reati commessi con le finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa indicate, ovvero per agevolare le associazioni destinate al medesimo scopo. Tale aggravante trova attuazione quando il reato base non sia punibile con l'ergastolo.

All'ultimo comma viene inoltre predisposta un'apposita disciplina derogatoria rispetto a quella di cui all'articolo 69 in tema di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, stabilendosi che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

ARTICOLO 25 QUARDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

• *Frode in competizioni sportive (Articolo 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401)*

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(Articolo aggiunto dalla legge 3 maggio 2019, n. 39).

Con l'articolo 5, comma 1 della legge 3 maggio 2019, n. 39, il legislatore ha deciso di rimettere mano al già collaudato decreto legislativo 231/2001 introducendo una nuova fattispecie di reato presupposto (articolo 25 *quaterdecies*) in linea con una sensibilità etico-sportiva sempre più emergente sia in ambito nazionale che europeo.

In particolare la legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di "combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport", ponendosi altresì l'obiettivo di "prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali" e di "promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive".

Non solo: la nuova fattispecie introdotta risulta pienamente in linea con la legge n. 401/89, nella quale emergeva con evidenza la necessità del legislatore nazionale di "una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto".

Secondo quanto indicato al primo comma "in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401", l'ente può rispondere per i reati rispettivamente sopra citati di "frode in competizioni sportive" e di "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa". Tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 231/2001 "della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti", all'ente si può irrogare la sanzione pecuniaria fino a € 67.080 (260 quote) per le contravvenzioni e fino a € 774.500 (500 quote) per i delitti.

Il secondo comma prevede che "nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno", ossia:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES, (REATI TRIBUTARI) ARTICOLO INTRODOTTO INTRODOTTI
CON LA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157, DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124 (C.D.
DECRETO FISCALE)**

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 - D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 - D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 - D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 - D.Lgs. n. 74/2000)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 - D.Lgs. n. 74/2000)*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

A fine 2019 ha avuto il via libera definitivo alla Legge di conversione, con modifiche, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (c.d. Decreto fiscale).

Tra le novità, spicca l'introduzione di alcuni delitti tributari tra i reati presupposto della responsabilità "amministrativa" da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001. Le ragioni a sostegno della recente scelta legislativa affondano le radici in una evidente logica di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale.

Le prime aree a rischio sono quindi da ricercare nella corretta tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi, che ogni società o ente, dalla più piccola S.r.l. alla multinazionale, è ugualmente tenuta a svolgere.

Va precisato, inoltre, come non sia sufficiente a eliminare il rischio l'aver scelto di esternalizzare tali attività. Invero, in questi casi, può sempre quantomeno ravvisarsi l'onere di predisporre adeguate cautele organizzative al fine di monitorare la costante

professionalità e correttezza dell'incaricato. In secondo luogo, dovranno essere attenzionate le procedure di gestione dei rapporti con i fornitori, con particolare riguardo al processo di selezione e adeguata identificazione della controparte. L'introduzione dei reati tributari tra gli illeciti in grado di determinare la responsabilità "amministrativa" da reato dell'ente è destinata a cambiare la prospettiva dalla quale guardare a questi aspetti della gestione aziendale.

Se fino ad oggi, infatti, aree di attività come quelle menzionate venivano analizzate in quanto fonti di rischio indiretto o "strumentale", in grado di ospitare condotte volte ad occultare o preparare la commissione di reati quali – a titolo esemplificativo – il riciclaggio, la corruzione tra privati o le illecite operazioni sul capitale sociale, con l'entrata in vigore della modifica legislativa le stesse dovranno invece essere studiate ed affrontate, con riferimento ai reati tributari, come aree a rischio "diretto".

ARTICOLO 26, DECRETO LEGISLATIVO 231/2001. DELITTI TENTATI

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Nel delineare la disciplina, il Governo ha ritenuto di doverla caratterizzare in modo diverso da quella penale per quanto concerne le ipotesi di recesso attivo. L'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale prevede, in questo caso, una sensibile riduzione di pena, mentre il Governo è dell'avviso che debba essere esclusa la "punibilità" dell'ente. Questa scelta è intimamente collegata alla filosofia preventiva che percorre trasversalmente l'intero decreto legislativo.

Come si ricorderà, alle condotte riparatorie, che si atteggiavano come "controvalore" rispetto all'offesa e che quindi si muovono in direzione della tutela del bene protetto, è stata riconosciuta un'efficacia attenuante rispetto al carico sanzionatorio pecuniario, mentre escludono l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Nel tentativo, come è noto, il bene protetto viene posto in pericolo: di conseguenza, l'ente che volontariamente impedisce l'azione o la realizzazione dell'evento compie una inequivocabile scelta di campo in favore della legalità, disinnescando la fonte di rischio o comunque impedendo che la stessa sprigioni definitivamente i suoi effetti dannosi.

Qui la contro-azione dell'ente è tempestiva e interna alla dinamica del fatto e ne scongiura la consumazione. Il bisogno di pena che, nel caso delle condotte riparatorie successive al reato risulta attenuato, nel caso del recesso attivo viene completamente meno.

La scelta di non far rispondere l'ente costituisce quindi, la conferma di un sistema di responsabilità estremamente dosato, che esclude o gradua la risposta sanzionatoria in funzione dell'intensità e della tempestività con le quali si assicura la salvaguardia del bene protetto. Se la responsabilità è attenuata in presenza di un post-fatto che reintegra per quanto possibile l'offesa, a maggior ragione deve essere esclusa quando ricorre un'azione che impedisce lo stesso accadimento dell'illecito.

Non è stata dettata alcuna disposizione con riguardo alla "desistenza volontaria", sul presupposto, ormai unanimemente condiviso, della sostanziale superfluità di cui è intrisa la norma dell'articolo 56, secondo capoverso, del codice penale: che l'ente quindi, nel caso in questione, non debba rispondere, se non limitatamente agli atti compiuti a condizione che costituiscano un reato per il quale sia prevista la sua responsabilità, è agevolmente ricavabile sul piano dell'interpretazione e dei principi.

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA]

- *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);*
- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);*
- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);*
- *Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).*

LEGGE N. 146, 16 MARZO 2006 - REATI TRANSNAZIONALI

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater - DPR 43/73)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 - DPR 309/90)*
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12 commi 3,3bis, 3ter e 5 - D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti")*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. L. 16-3-2006 n. 146 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85, S.O.

1.3. Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Infine: può essere disposta la pubblicazione della condanna e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà del loro importo/durata, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento

(art. 26 del Decreto 231)

1.4. Autori del reato (soggetti agenti)

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell'Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali e, particolarmente nel caso di unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti (soprattutto se caratterizzati da margini di autonomia e, correlativamente, da minor controllo). Devono essere inoltre considerate anche le persone che svolgono, di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente (ad es. l'amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno in grado di determinare l'azione dell'Ente in virtù del proprio peso specifico).

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione "apicale".

1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione "apicale", l'Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque l'onere probatorio fa capo allo stesso) che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il Modello;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato all'OdV;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall'Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell'Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello. La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. La responsabilità amministrativa dell'Ente investe inoltre, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato. Viceversa, l'Ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.6 Scopo e finalità del Modello.

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs 231/01, come sopra anticipato, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora quest'ultimo dimostri a) di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l'altro, nelle linee guida/codici di comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli Enti (cfr. art. 6, comma 3, del Decreto) e b) che sia stato istituito, all'interno dell'Ente stesso, un organismo di vigilanza e di controllo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di verificare il funzionamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello stesso. Nel prossimo capitolo vengono descritti il Modello Organizzativo adottato da A.I.S.E.L. Onlus, la sua struttura, la sua finalità ed il suo funzionamento.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Adozione del Modello

A.I.S.E.L. onlus ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il Modello si ispira altresì ai principi contenuti nelle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001" emanate dalla Regione Lombardia, nonché alle Linee Guida in merito approvate dalle principali organizzazioni rappresentative (ad esempio Confindustria nonché alle "Linee Guida Regionali per la definizione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo degli Enti

accreditati che erogano servizi nell'ambito della filiera istruzione–formazione-lavoro”, emanate dalla Regione Lombardia.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, A.I.S.E.L. onlus ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, ma contribuiscano altresì a migliorare la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l'altro, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori della Società ed in generale per tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, fornitori, partners, appaltatori e collaboratori) affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività in e/o con A.I.S.E.L. onlus. Il Consiglio Direttivo di A.I.S.E.L. onlus ha inteso dotarsi di un Modello di gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001, e di costituire un organismo di vigilanza (ODV), affidandogli il compito di attuare l'applicazione del Modello.

2.2. Finalità del Modello

Il Modello è stato predisposto con lo scopo di organizzare e mettere a sistema in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività aziendali di A.I.S.E.L. onlus, al fine di dotare la società di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto 231/01.

In particolare, attraverso i propri regolamenti interni e le attività di controllo (anche preventivo) A.I.S.E.L. onlus si è proposta di individuare nell'ambito dell'attività aziendali, le aree e/o i processi di attività in cui appare più alto il rischio di condotte illecite ai sensi del Decreto (le c.d.“aree a rischio”), nonché meglio verificare i processi di gestione/controllo delle risorse finanziarie relativi a siffatte aree a rischio.

Con l'introduzione del Modello conforme alle prescrizioni di cui al Decreto 231/2001, la società ha inteso perseguire gli obiettivi che attengono ai seguenti principi:

liceità, intesa quale garanzia dell'esercizio delle attività proprie nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;

etica, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento dei propri obiettivi, anche in relazione al proprio ruolo sociale;

trasparenza, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo che con gli interlocutori esterni;

efficacia dell'azione, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy regionali.

L'adozione del presente Modello unitamente al Codice Etico-comportamentale si propone, in aggiunta al beneficio della esenzione della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, di raggiungere i seguenti obiettivi:

- prevenire comportamenti non etici nelle attività e nella gestione della società tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente tra A.I.S.E.L. onlus e i suoi stakeholders (intendendosi per stakeholders i soci, gli utenti/clienti e, più in generale, la comunità territoriale dove opera, con particolare riferimento alla Provincia di Varese e alla Regione Lombardia);
- mantenere inalterata la reputazione e l'immagine della società così come si è consolidata nell'ambito territoriale.

2.3. Mappatura delle aree e analisi rischi

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D. Lgs. 231/2001; in particolare, sono state:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati presupposto rilevati ai fini del D. Lgs 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.
- previsti obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- individuati gli interventi idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rinvia, a tale proposito, alla Parte Speciale del Modello per una più puntuale descrizione del livello di rischio riscontrato e delle azioni individuate e/o intraprese.

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso un accurato studio delle aree organizzative e gestionali più esposte.

Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle aree aziendali in cui potrebbero essere concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito dell'approvazione del presente Modello, si potranno monitorare nel tempo le c.d. aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.

Mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal Modello e dal Codice Etico, si potranno inoltre diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.4. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Questa prima parte, di carattere generale, riporta i profili normativi del Decreto, il Modello di organizzazione, gestione e controllo della società, le componenti essenziali del Modello, tra cui l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso.

La seconda parte, Parte Speciale, partendo dall'analisi dei rischi ai sensi del D. Lgs 231/2001, delle aree/processi/attività, considerando le direzioni/funzioni aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Regolamento OdV;
- Sistema sanzionatorio;
- Procedure attuative aziendali e altri regolamenti interni già predisposti o che saranno predisposti e introdotti nel tempo in quanto atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale nonché ai fini

dell'implementazione del Modello (tra cui le schede di valutazione dei rischi, che costituiscono parte integrante del Modello ed evidenziano le aree di maggior rilevanza ai fini dell'applicazione del Modello stesso nonché i comportamenti a rischio e le azioni correttive/preventive adottate o da adottarsi).

L'inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è stato compiuto per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo con la precisazione che gli allegati documenti operativi soggetti a revisione costante non richiedono la revisione dell'intero Modello ed una formale approvazione del Consiglio Direttivo ma una delibera dell'OdV, previa approvazione dei contenuti del management aziendale.

2.5. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio Direttivo (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto al paragrafo precedente, sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo di A.I.S.E.L. onlus e su suggerimento dell'Organismo di Vigilanza.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO DI A.I.S.E.L. ONLUS

3.1 Descrizione dell'Ente

A.I.S.E.L. onlus, Ente Ausiliario della Regione Lombardia, opera dal 1980, anno della sua fondazione, nell'area della ricerca, della prevenzione e dell'assistenza per patologie psichiche e per dipendenze da sostanze (due condizioni spesso tra loro intrecciate), in regime di convenzione con l'Ente pubblico.

La sede legale è in C.so Garibaldi, 75 - 20121 Milano.

Breve storia dell'associazione

A.I.S.E.L. onlus nasce nel 1980, attraverso una convenzione con il Comune di Milano, in un momento storico in cui le amministrazioni cittadine si trovavano di fronte alla massima espansione del fenomeno di diffusione dell'eroina tra la popolazione giovanile: era allora diffusa la convinzione, solo parzialmente suffragata dall'evidenza epidemiologica, che la tossicodipendenza da oppiacei fosse sorella della marginalità sociale; da qui il bisogno di creare un'associazione che potesse intervenire sul territorio direttamente, gratuitamente per l'utenza, senza troppi costi di gestione e vincoli burocratici.

L'acronimo "A.I.S.E.L." significa infatti: Associazione per l'Intervento sulla Emarginazione in Lombardia.

Nel mese di maggio del 1984 l'associazione ottiene la qualifica di Ente Morale con decreto del Presidente della Regione Lombardia e diviene successivamente Ente Ausiliario della Regione Lombardia.

Ben presto ci si accorse che il problema della dipendenza da eroina non poteva essere risolto solo attraverso misure di coinvolgimento, animazione e solidarietà e la formazione professionale di tipo psicoterapeutico e psichiatrico dei soci e dei consulenti, che recepissero le acquisizioni della letteratura scientifica internazionale, assimilava la concezione dell'uso di sostanze illegali come sintomo di un disturbo psichico, a volte anche grave, e indirizzava le scelte dell'associazione verso sviluppi differenti.

Così, nel 1985/86, venne aperta la Comunità Terapeutica "Il Mirtillo" a Travedona Monate (VA) che ospitava tossicodipendenti con gravi disturbi psichiatrici e, dal 1986, iniziò ad operare nella sede di Corso Garibaldi, 75 a Milano il Centro di psicoterapia

della famiglia e dell'individuo, un servizio per tossicodipendenti e loro familiari dove si effettuavano terapie individuali e valutazioni, consultazioni e terapie familiari.

Sulla scorta di un'altra emergenza sociale di forte rilevanza clinica connessa strettamente all'uso incongruo di sostanze illegali, l'epidemia di HIV, nell'aprile 1990 l'associazione apre due Case Alloggio Sanitariamente Protette per malati di AIDS e sindromi AIDS correlate a Marchirolo (VA): "La Robinia" e "Le Ginestre".

Le iniziative di A.I.S.E.L. onlus si aprono poi anche in altre direzioni: progetti di prevenzione in ambito scolastico; interventi di assistenza domiciliare a malati di AIDS, iniziative di formazione per Enti e professionisti, formazione di tirocinanti provenienti dalle facoltà di psicologia e dalle principali Scuole di Specializzazione in psicoterapia.

Nella seconda parte degli anni '90 si assiste ad una trasformazione del fenomeno tossicodipendenza: l'eroina perde progressivamente quote di mercato a favore della cocaina e di altre sostanze psicostimolanti e l'uso di sostanze diventa sempre più compatibile con la vita quotidiana e trasversale a tutte le fasce sociali e a tutte le età; cresce parallelamente il riscontro di una quota sempre più ampia di soggetti che uniscono l'uso di cannabinoidi (hashish e marijuana), psicostimolanti (cocaina, anfetamine, ecstasy) e alcool alla presenza di una sindrome psichiatrica maggiore (Depressione maggiore, Disturbo bipolare, Schizofrenia, Disturbo Post-traumatico) o a un grave disturbo del controllo delle emozioni e degli impulsi (Disturbo Borderline di Personalità, Disturbo Antisociale di Personalità).

I professionisti del direttivo dell'associazione, già da tempo preparati nello studio di queste condizioni, si orientano per progettare l'evoluzione del proprio sistema di cura in una direzione in cui la patologia psichiatrica rappresenti l'obiettivo principale:

Viene chiusa la Comunità di Travedona, e, nel giugno del 2001, viene aperta, accanto alle Case Alloggio per malati di AIDS, il nuovo "Il Mirtillo", Comunità Psichiatrica ad alta intensità di assistenza, accreditata dalla Regione Lombardia. Nello stesso anno veniva formalizzato, attraverso una convenzione, il ruolo dell'associazione come gestore dei servizi per i minori nell'Ambito Sociale della Valle Olona, un distretto comunale della provincia di Varese, che comprende Castellanza, Olgiate Olona, Marnate, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore e Fagnano Olona.


L'intervento clinico e preventivo nell'area dell'infanzia, preadolescenza e adolescenza diventa un ulteriore ramo dell'attività professionale che acquisisce nel tempo una sempre maggiore importanza, grazie anche alle innovazioni legislative (Legge 328, dell'8 novembre 2000, definizione dei Piani di zona e conseguente ritiro delle deleghe comunali all'ASL per la gestione dei servizi per la tutela minorile) che in questi ultimi anni hanno conferito ai distretti comunali una sempre maggiore autonomia nella costruzione di servizi sociali e socio-sanitari.


La missione dell'associazione, oggi focalizzata sull'intervento nell'area degli adulti affetti da gravi malattie mentali e da gravi disturbi mentali correlati con l'AIDS, e nell'area dei minori che soffrono di importanti disfunzioni dello sviluppo connessi a forme di maltrattamento, abuso o trascuratezza subiti in ambito familiare, è rappresentata dalla visione condivisa tra tutti gli operatori dell'esistenza per ognuno dei pazienti di un possibile trattamento riabilitativo: una forma di cura complessa da offrire con tenacia anche per coloro che, pur gravemente malati o danneggiati in modo talvolta irreversibile, possono comunque ospitare risorse personali o essere dotati di risorse


familiari o sociali per aspirare ad un miglioramento del proprio funzionamento e della propria vita.



L'intelligenza che guida il lavoro orienta prima di tutto a diffidare della fascinazione della guarigione, del "miracolo", e ad impostare sobriamente (scientificamente) il sapere clinico e la motivazione relazionale (affettiva) dell'operatore per attivare la disposizione del malato a collaborare ad un progetto comune: il fil rouge riabilitativo percorre l'articolazione complessa di tutti i contesti di cura.

3.2 Il sistema di deleghe e procure e l'assetto organizzativo









L'Organismo dirigente dell'associazione è impegnato ad individuare costantemente l'eventuale esigenza di risorse umane nuove e/o diverse ed a provvedere di conseguenza.

La garanzia che coloro che rivestono un determinato ruolo o che verranno chiamati a rivestirlo rappresentino risorse adeguate è offerta dalla necessità, riconosciuta dall'associazione, che costoro soddisfino i "requisiti di competenza" (per formazione, addestramento, conoscenze, esperienza e titolo di studio, riportati in un apposito elenco dei profili minimi richiesti per l'occupazione di ogni ruolo), accettino le responsabilità e siano in grado di esercitare l'autorità propria dei ruoli ricoperti/da ricoprire.

Lo strumento primario adottato per far sì che costoro rappresentino costantemente risorse adeguate al dinamismo dell'associazione per ciò che attiene alla Qualità è rappresentato dalle attività di formazione.

Le Posizioni, gli scopi ed i contenuti sono stati definiti dall'Organismo dirigente dell'associazione e possono essere formalmente aggiornati in qualsiasi momento; al fine di adottare criteri prestabiliti per la ricerca e la selezione delle persone che possano occupare le posizioni sotto riportate, sono stati predisposti appositi profili professionali.

Posizione: Presidenza/Direzione Generale (PRES/DIR)

Scopo

Questa posizione è garante dell'interpretazione della visione, del rispetto della missione e della formulazione degli obiettivi strategici dell'associazione; è altresì custode della cultura e dei valori condivisi che trovano espressione nel Codice Etico.

È inoltre responsabilità di questa posizione alimentare e mantenere un flusso costante di comunicazione, sia verso l'esterno, mirando a promuovere l'immagine dell'associazione presso le istituzioni e gli interlocutori locali, sia verso l'interno, per sviluppare in ciascuno e a tutti i livelli condivisione e partecipazione e per favorire impegno e motivazione.

Compiti

PRES/DIR:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, verso il quale risponde dell'attività dell'associazione e dell'attuazione delle decisioni; definisce l'O.d.G. delle riunioni del CdA;
- rappresenta l'associazione presso gli Enti Pubblici e gli altri "stakeholders" (fornitori, clienti, fisco, previdenza, soci, dipendenti, collaboratori ecc.) ed assume la responsabilità legale e penale dell'operato dell'associazione medesima;
- provvede, anche per delega, agli impegni di firma presso Enti ed Istituti Bancari ed Assicurativi, fornendo le necessarie garanzie;
- è responsabile della corretta tenuta dei libri sociali (Verbali del CdA, Verbali di Assemblea, ecc.);
- sottoscrive il bilancio annuale e redige la relazione di bilancio;
- mantiene agli opportuni livelli i contatti con gli Enti Pubblici per gli aspetti relativi alla promozione dell'immagine dell'associazione e con gli organismi istituzionali (Pubblica Amministrazione locale, provinciale e regionale, Servizi psichiatrici, Servizi sociali, ASL territoriali, ecc.) per gli aspetti politici e di sviluppo;
- promuove la presenza dell'associazione ai tavoli significativi del settore di appartenenza dell'associazione;

In particolare per ciò che attiene alle strutture in esame, **PRES/DIR:**

- sovrintende direttamente alle attività dell'**Equipe terapeutica**;

- fornisce alla Direzione Sanitaria (**DIR SAN**) e al Coordinamento amministrativo (**AMM**) della Comunità “Il Mirtillo” e alle Case Alloggio gli input per la stesura del piano economico e finanziario preventivo, del piano degli investimenti e del piano operativo da sottoporre all’attenzione del CdA;
- fornisce a tutte le posizioni aziendali costante sostegno e consiglio per quanto riguarda l’analisi dell’andamento delle attività e le iniziative/decisioni conseguenti.

Posizione: Direzione Sanitaria e Coordinamento generale (DIR SAN) (Comunità “Il Mirtillo”)

Scopo

La posizione è corresponsabile della pianificazione, organizzazione e controllo delle attività della struttura in esame, sulla base degli input ricevuti da **PRES/DIR** e dal CdA.

È responsabile altresì di:

- osservare la realtà esterna, identificando opportunità e ostacoli per lo sviluppo e delineando percorsi di sviluppo e di espansione,
- analizzare l’organizzazione interna, rilevando punti di forza e di debolezza nelle strutture, nel loro organico e nei servizi offerti,
- formulare “piani di direzione” fissando gli obiettivi e le linee guida per raggiungerli,
- effettuare il costante monitoraggio dell’andamento delle attività per assicurare l’aderenza dei risultati agli obiettivi prefissati.

Nell’ambito delle sue responsabilità di garante della Qualità rileva *in fine* costantemente, attraverso la posizione a ciò preposta (**RGQ**), le informazioni atte a valutare la conformità di tutte le attività delle strutture in esame agli standard di Qualità prefissati.

AAA: nelle due Case Alloggio le attività “sanitarie” e “non sanitarie” sono rispettivamente coordinate da due figure professionali distinte.

Compiti

DIR SAN (Comunità “Il Mirtillo”):

- partecipando alle riunioni del CdA, fornisce le necessarie informazioni sull’andamento delle attività, sottoponendo, per condivisione ed approvazione, proposte migliorative e/o correttive;
- sulla base degli input ricevuti collabora alla stesura del piano degli investimenti e del piano economico e finanziario preventivo (o piano operativo) definendo da un lato gli obiettivi da perseguire e dall’altro i fabbisogni di personale e delle altre risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi;
- formula gli obiettivi operativi da assegnare alle posizioni aziendali a riporto e li discute per condivisione con i titolari delle stesse;
- coordina le attività di tutte le funzioni aziendali, comprese le attività fornite da Terzi per consulenze ovvero prestazioni d’opera, guida il lavoro ed orienta l’azione di ciascuno verso la corretta realizzazione dei comuni obiettivi;
- garantisce il rispetto della normativa in vigore in materia di igiene e sanità;
- collabora alla predisposizione e sovrintende all’applicazione di protocolli specifici per problematiche varie;
- coordina la gestione e l’approvvigionamento dei farmaci;
- controlla l’andamento delle attività ed interviene tempestivamente per assumere (ovvero collaborare ad assumere) decisioni e formulare azioni correttive delle anomalie riscontrate;

- sottopone a costante monitoraggio la motivazione ed il grado di soddisfazione del personale e promuove le iniziative atte a correggere eventuali situazioni di disagio;
- persegue in modo prioritario l'obiettivo del massimo sviluppo professionale di tutti i collaboratori; promuove lo studio di piani di sviluppo individuali e collettivi compatibili con l'assetto organizzativo e con le risorse a disposizione;
- dirige le attività in un'ottica di costante ricerca dell'innovazione (sotto il profilo dei servizi offerti, dei programmi promozionali e di marketing, delle scelte organizzative, della gestione delle risorse umane, ecc.);

Posizione: Gestione della Qualità (RGQ) (Rappresentante della Direzione)

Scopo

Garantire il rispetto della Norma ISO 9001:2015 adottata dall'associazione.

Compiti

- fungere da "Rappresentante della Direzione", ai sensi della nomina, formalizzata e divulgata;
- garantire il rispetto dei requisiti per la Qualità da parte di A.I.S.E.L. onlus.

Posizione:

Staff (Coordinamento amministrativo/Gestione dei collegamenti con la Sede di Milano)

Compiti

AMM provvede direttamente, o attraverso consulenti scelti e delegati, agli adempimenti contabili e fiscali di legge ed alle rilevazioni che assicurino il controllo periodico dell'andamento economico in generale e nei dettagli significativi; **AMM** si fa anche parte diligente nel segnalare alla **Presidenza** ed al CdA ogni elemento utile a rilevare fattori di rischio che minaccino il buon andamento delle attività; **AMM** è responsabile, per delega, del Servizio di Prevenzione e Protezione (**R.S.P.P.**) (ruolo peraltro assunto da un consulente esterno), per il rispetto dei D. Lgs. sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 e s.m.i.); **AMM** è inoltre responsabile, per delega, della tutela dei dati personali trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18 (**Responsabile del Trattamento dei Dati**), in supporto al Responsabile Protezione Dati nominato in soggetto esterno, e del rispetto di tutti gli altri obblighi di legge da parte della associazione.

Il Coordinamento amministrativo ha inoltre la responsabilità della gestione della cassa.

Il delegato alla **Gestione dei collegamenti con la Sede di Milano** provvede a garantire detti collegamenti con la sede di Milano di A.I.S.E.L. onlus per problematiche varie.

Ambedue le figure debbono garantire il rispetto dei requisiti per la Qualità da parte di A.I.S.E.L. onlus.

Posizione: Amministrazione (Operatori in Milano) con: Gestione dei collegamenti con la Sede di Marchirolo (VA)

Compiti

AMM in Milano provvede direttamente, o attraverso consulenti scelti e delegati, agli adempimenti contabili e fiscali di legge ed alle rilevazioni che assicurino il controllo periodico dell'andamento economico in generale e nei dettagli significativi; **AMM** in

Milano si fa anche parte diligente nel segnalare alla Presidenza ed al CdA ogni elemento utile a rilevare fattori di rischio che minaccino il buon andamento delle attività; AMM in Milano è responsabile, per delega, del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) (ruolo peraltro assunto da un consulente esterno), per il rispetto dei D. Lgs. sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 e s.m.i.); AMM in Milano è inoltre responsabile, per delega, della tutela dei dati personali trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03 (RTD) e del rispetto di tutti gli altri obblighi di legge da parte della associazione.

Il delegato alla **Gestione dei collegamenti con la Sede di Marchirolo (VA)** provvede a garantire detti collegamenti con la sede di Marchirolo (VA) di A.I.S.E.L. onlus per problematiche varie.

Infine: **AMM** in Milano deve garantire il rispetto dei requisiti per la Qualità da parte di **A.I.S.E.L. Onlus**

Posizione:

Equipe terapeutica (ET)

Compiti

Sotto la figura del coordinatore della posizione, che cura la programmazione e la gestione degli interventi, i compiti consistono nel:

- garantire assistenza (anche medico/infermieristica) e accudimento ai pazienti;
- sviluppare e realizzare attività di educazione/animazione;
- garantire il rispetto dei requisiti per la Qualità da parte di A.I.S.E.L. onlus.

Posizione: Settore Acquisti/Magazzino (ACQ)

Scopo

Svolgere tutte le attività competenziabili a chi svolge le operazioni di acquisto/acquisizione di prodotti/servizi di consulenza, di assistenza e di manutenzione, attività consolidate dalla struttura negli accordi/contratti con i Clienti.

Compiti

Le posizioni che presiedono a questa attività provvedono a:

- operare per garantire la qualificazione e la sorveglianza dei Fornitori;
- garantire l'esecuzione dei "programmi di lavoro", acquistando/acquisendo o facendo acquistare/acquisire tutti i prodotti/servizi di consulenza, di assistenza e di manutenzione necessari all'erogazione dei servizi;
- effettuare, con le periodicità concordate, tutte le attività di autocontrollo come previsto in tutte le Procedure/Istruzioni Operative in cui le posizioni di cui sopra risultano coinvolte;
- garantire il rispetto dei requisiti per la Qualità da parte di A.I.S.E.L. onlus.

Le procedure dell'Ente, che regolamentano lo svolgimento delle attività aziendali, sono formalizzate e periodicamente soggette a verifica e aggiornamento, conformemente a quanto richiesto dalle norme UNI EN ISO 9001: 2015.

Le procedure sono volte a:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, laddove possibile, e addivenire ad un'adeguata separazione dei compiti;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;

- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare e tracciare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni adottate.

Per ciò che attiene alla gestione delle risorse e dei flussi finanziari nonché nei rapporti con gli Istituti di Credito, l'Ente prevede che:

- tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria e quindi incassi, pagamenti, ecc., devono essere eseguite mediante l'utilizzo dei conti correnti bancari dell'Ente ed eseguiti/autorizzati dalla Direzione amministrativa con validazione tramite firma della Presidenza, salvo importi di modica quantità;
- periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa;
- tutte le fatture ricevute devono avere allegato ordine di acquisto o documento giustificativo (ordine autorizzato e controfirmato da soggetto con adeguati poteri);
- controllo delle fatture (corrispondenza, fiscalità);
- non si dà luogo al pagamento delle fatture senza la specifica autorizzazione della Presidenza.

Le procedure amministrative sono supportate da apposito applicativo informatico.

In tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'Ente si è dotato di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa vigente in ottica di eliminare, ridurre o gestire i rischi lavorativi dei lavoratori dell'Ente.

Nello specifico l'Ente:

- ha elaborato e aggiornato periodicamente il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e ha individuato le misure di prevenzione e protezione in relazione ai fattori di rischio rilevati;
- ha nominato il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che ha la funzione di supervisione del funzionamento dell'intero SGSL e svolge i compiti attribuiti dal TU sulla sicurezza del lavoro;
- ha designato gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e provveduto a formarli sulle misure antinfortunistiche, di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze monitorando periodicamente l'attività da questi svolta;
- ha nominato il medico competente per attuare il programma di sorveglianza sanitaria e periodicamente effettuare visite mediche ed esami necessari per l'idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni specifiche;
- si è occupata della formazione e dell'aggiornamento del personale.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO INTERNO

Per lo svolgimento della propria attività, l'OdV si è dotato di un apposito regolamento.

4.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Aisel onlus ha inteso costituire l'Organismo di Vigilanza e Controllo (di seguito OdV), organo con struttura monocratica, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi e per gli effetti del medesimo D. Lgs. n. 231/2001.

L'OdV è costituito da un professionista dotato di specifiche e comprovate professionalità, competenze ed esperienze, come di seguito specificato.

L'OdV è composto dalla persona del Presidente dell'OdV.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell'OdV, assegna all'Organismo un budget di spesa annua, che potrà essere utilizzato dall'OdV, a propria discrezione, nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Il Consiglio Direttivo riconosce altresì al Presidente dell'OdV un compenso annuo nonché copertura assicurativa per responsabilità civile, sia per danni verso la società e terzi, sia per spese legali anche di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori della società e con esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della società stessa.

Secondo le prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, le caratteristiche e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), oltre alla professionalità, sono: (i) autonomia; (ii) indipendenza; (iii) onorabilità e (iv) continuità d'azione.

A favore dell'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'OdV, nel Modello la società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della società;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, ai documenti della società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo stesso, previa comunicazione al Presidente;
- la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l'OdV, tale da esporre la società a rischi rilevanti, costituisce illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della società; ciò nonostante rimane in capo al Consiglio Direttivo la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio Direttivo al fine di svolgere l'attività assegnata, con l'obbligo di procedere ad una tempestiva comunicazione e a successiva regolare rendicontazione delle spese sostenute.

L'OdV, come già citato, deve essere composto da professionista in possesso di specifiche competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere.

In particolare, i componenti esterni devono essere professionisti esperti individuati nell'ambito delle seguenti discipline: organizzazione aziendale, indagine ed ispezione, gestione e valutazione dei rischi, finanza, revisione e gestione contabile, certificazioni e qualità ...e/o nell'ambito legale.

Con riferimento, infine, alla continuità d'azione, l'OdV deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello, con necessari poteri di indagine, e curare l'attuazione del Modello, assicurandone l'opportuno aggiornamento.

L'OdV resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

L'OdV è comunque sempre rinnovabile da parte del Consiglio Direttivo della società.

La cessazione o la rinuncia dell'incarico da parte del Presidente dell'OdV comporta la decadenza dell'OdV, e il Consiglio Direttivo dovrà provvedere con tempestività alla nomina del nuovo Presidente; il nuovo presidente nominato rimarrà in carica sino alla scadenza prevista per l'OdV.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà avvalersi nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal budget,

della collaborazione di altre funzioni di direzione della società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di professionisti esterni.

L'OdV potrà avvalersi dell'ausilio di un segretario selezionati fra il personale interno o fra professionisti esterni alla società preferibilmente senza aggravio di costi per la società o comunque sempre nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate dal budget, con il compito di: convocare l'OdV a richiesta dei soggetti indicati nel presente Regolamento, redigere bozze dei verbali da sottoporre all'approvazione dell'OdV, accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, affiancare l'OdV in tutte le attività necessarie al miglior espletamento delle sue funzioni.

4.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca

Costituiscono cause d'ineleggibilità e/o decadenza del Presidente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al Presidente dell'OdV;
- la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza del Presidente dell'OdV;
- l'avvio di indagini nei confronti del Presidente dell'OdV per reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- la sentenza di condanna, anche non definitiva, del Presidente dell'OdV, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001.

Al verificarsi di una di tali ipotesi, il Consiglio Direttivo della società potrà disporre in via cautelativa la sospensione dei poteri del Presidente OdV o la sua sostituzione con la nomina di un nuovo Presidente. In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio Direttivo della società potrà disporre la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un organismo di vigilanza ad interim.

In caso di rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio Direttivo provvederà senza indugio alla sostituzione.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base di esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'ODV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera del Consiglio Direttivo della società sentito eventualmente il parere del Collegio dei Revisori Contabili (ove presenti).

4.3 Funzioni e poteri dell'OdV

L'OdV opera in completa autonomia ed indipendenza, su specifico mandato del Consiglio Direttivo e riferendo esclusivamente ad esso in ordine al proprio operato.

All'OdV è affidato il compito di:

- vigilare sulla corretta attuazione del Modello redatto dalla società ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "a rischio" reato, e alla idoneità delle procedure adottate alla prevenzione dei reati rilevanti per il D. Lgs. 231/2001;

- promuovere ed assicurare, mediante i propri poteri di vigilanza, un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello nei confronti dei destinatari dello stesso;
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con tempestività al Consiglio Direttivo la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento e/o della struttura aziendale.

A tal fine l'OdV ha, tra l'altro, il compito di:

- stabilire ed attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso ODV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la società al rischio di reato;
- controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- in presenza di violazioni del Modello, o di mancato adeguamento, da parte dei destinatari o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti, alle prescrizioni indicate dall'OdV, procedere alla segnalazione alla Presidenza del Consiglio Direttivo per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Per problematiche inerenti la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà informato anche il datore di lavoro ex art. TU 81/08.

In relazione a quanto sopra, sono assegnate all'OdV due linee di reporting: la prima su base continuativa, con la Presidenza; la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio Direttivo, nell'ambito della quale predispone un rapporto sull'attività svolta (i

controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, ecc.), nonché segnala, eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio Direttivo un report scritto sull'attuazione del Modello presso la società; alla notizia di violazione delle norme previste dal Modello, commessa da parte di uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'OdV informa tutti gli amministratori. Il Consiglio Direttivo procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

4.4 Conservazione delle informazioni dell'Organismo di Vigilanza e controllo

I verbali delle riunioni dell'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica, sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito al Presidente dell'OdV e ad eventuali soggetti interessati, previa autorizzazione dell'OdV stesso. Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico. L'accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie.

4.5 Flussi informativi nei confronti dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di A.I.S.E.L. ai sensi del Decreto 231. Il modello prevede la presenza di:

- uno o più canali di comunicazione che consentano a tutti i soggetti (quelli indicati nell'art.5 del decreto), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite,
- rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.
- Altresì il modello prevede:
- Il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la presenza nel sistema disciplinare adottato di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- il divieto di adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni che nel caso si verifichi può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- il principio che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sia nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei

confronti del segnalante. Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società devono essere inviate all'OdV
- ciascun dipendente o collaboratore deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando l'Organismo di Vigilanza o il proprio diretto superiore gerarchico, il quale a sua volta sarà tenuto ad informare l'OdV sempre e comunque in forma scritta (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e di informazioni);
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV, come previsto dal modello, agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
- l'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni e notizie al soggetto che ha operato la segnalazione, ai responsabili delle funzioni aziendali competenti, e procedendo alle indagini del caso.
- Alla notizia di violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio Direttivo, l'OdV informa gli altri amministratori. Il Consiglio di Direttivo procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni
- A.I.S.E.L. assicura e garantisce che il Presidente dell'OdV o l'OdV monocratico non potrà essere soggetto a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della Società che collaborano con l'OdV.

4.6 La disciplina del Whistleblowing

A seguito di previsioni di convenzioni internazionali e raccomandazioni del Consiglio d'Europa, è stato adottato il D.Lgs. 165/2001, il cui art. 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing. Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha introdotto una disciplina specifica sul whistleblowing nel settore privato inserendo nell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi dedicati alla presentazione ed alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela del whistleblower. Si richiede di creare più canali che consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231, mantenendo la riservatezza circa l'identità del segnalante durante tutta la gestione della segnalazione, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Nei confronti del segnalante non è consentita alcuna forma di ritorsione o

misura discriminatoria quali, a titolo esemplificativo, azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

4.7 Gestione

L'OdV per svolgere al meglio i propri compiti dovrà convocarsi periodicamente ed in modo continuativo.

L'OdV potrà convocarsi in forma straordinaria anche su richiesta specifica del Consiglio Direttivo o su richiesta di un suo membro a seguito di particolari urgenze.

Le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere l'ordine del giorno della riunione stilato o proposto dalla presidenza dell'OdV stesso.

Le convocazioni devono essere inviate via posta elettronica e fax per conoscenza anche alla presidenza del Consiglio Direttivo.

L'attività svolta durante le riunioni dell'OdV viene verbalizzata e approvata entro la successiva riunione.

Tutti i verbali approvati sono conservati presso la sede aziendale unitamente a tutta la documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell'attività dell'OdV.

I verbali sono visibili a tutti gli organi di controllo e di vigilanza istituzionali e agli organi aziendali indicati oltre a chi ne faccia richiesta in forma scritta preventivamente autorizzata dall'OdV stesso.

Le decisioni all'interno dell'OdV sono trasmesse alle direzioni aziendali e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio Direttivo.

L'OdV deve relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sulla propria attività. Tali relazioni dovranno avere una frequenza almeno annuale e dovranno essere svolte prima della redazione della nota integrativa al bilancio redatta da parte del Consiglio Direttivo.

L'OdV presenta la relazione annuale al Consiglio Direttivo.

Le relazioni saranno redatte ed approvate dalla presidenza OdV.

Altri report sull'attività dell'OdV possono essere redatti su specifica richiesta del Consiglio Direttivo.

A sua volta l'OdV, in caso ne ravvisi la necessità o l'urgenza, può richiedere di relazionare al Consiglio Direttivo.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1. Formazione ed informativa alle parti interessate

A.I.S.E.L. onlus promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti e collaboratori che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e a contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, il responsabile della gestione del personale gestisce, in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che, in linea generale, è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo di un'ora, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del Modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale o sistema equivalente; e-mail di aggiornamento;
- altro personale: momento informativo di un'ora, nota informativa interna; pubblicazione del Modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale o sistema equivalente; e-mail di aggiornamento;

- amministratori: viene consegnato il Modello e materiale informativo/formativo esplicativo sulla sua applicazione;
- fornitori/partner/collaboratori: viene data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello organizzativo e del codice di comportamento e che il rispetto degli stessi sarà clausola indispensabile per la continuazione del rapporto;
- soci: saranno informati dell'adozione del Modello e saranno invitati a prenderne visione;
- clienti/utenti: potranno prenderne visione per via informatica; saranno inoltre affisse specifiche segnalazioni negli appositi spazi presso le sedi.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Poiché l'effettiva applicazione ed incidenza del Modello costituisce un aspetto decisivo per l'efficacia dello stesso, di grande importanza è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio avente ad oggetto la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati e delle procedure interne previste o incorporate dal Modello stesso. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare. L'Organismo di Vigilanza è deputato ad accertare la violazione del Modello o del Codice Etico, e ne informa la Direzione Aziendale e, nei casi più gravi, il Consiglio Direttivo, proponendo altresì l'applicazione di adeguate sanzioni. Qualora, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, non venga comminata la sanzione, la Direzione Aziendale e/o il Consiglio Direttivo ne dovranno dare adeguata motivazione. La violazione dei principi fissati nel codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello compromette il rapporto fiduciario tra la società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo adeguato e proporzionale. Gli effetti della violazione del codice e dei protocolli interni di cui al Modello devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con A.I.S.E.L. onlus.

6.2 Personale dipendente

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono da intendersi, altresì, quali illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili ed in particolare del diritto del lavoro. In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, cioè alle previsioni di cui ai Contratti Collettivi Nazionali vigenti e applicabili alla società. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Dipendenti con qualifica non dirigenziale

In caso di violazione accertata del Modello o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ad opera di uno o più dipendenti della società, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione circostanziandola al responsabile della gestione del personale (o altro soggetto competente), il quale potrà avviare procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai CCNL e dal Sistema sanzionatorio.

Decorsi i termini a difesa del collaboratore, l'eventuale provvedimento sarà comminato in maniera tempestiva ed ispirandosi ai criteri di:

- gradualità della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;
- proporzionalità fra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

La recidiva costituisce aggravante nel valutare la sanzione.

In particolare, in applicazione dei criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori dipendenti e i provvedimenti disciplinari vigenti nella società e richiamati dai CCNL di riferimento, si prevede che incorre:

- nel provvedimento della "Ammonizione verbale o scritta": il lavoratore dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ecc.) o adotti, nell'espletamento della propria attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale;
- nel provvedimento della "Multa": il lavoratore dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento della propria attività, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale;
- nel provvedimento della "Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione": il lavoratore dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della società arrechi danno alla stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale;
- nel provvedimento del "Licenziamento con preavviso": il lavoratore dipendente che adotti, nell'espletamento della propria attività, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico, anche dopo aver ricevuto ripetute ammonizioni e altre sanzioni previste dal presente Modello, mettendo a rischio il buon nome della società e il corretto operare all'interno di essa;
- nel provvedimento del "Licenziamento senza preavviso": il lavoratore che adotti, nell'espletamento della propria attività un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una condotta tale da provocare alla azienda grave nocimento morale

e/o materiale nonché da costituire atti impicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in A.I.S.E.L. onlus in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla relativa direzione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

Dirigenti

In caso di violazione accertata del codice o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello ad opera di uno o più dirigenti (= responsabili di funzione) della società, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, alla Presidenza, la quale potrà chiedere gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti per via scritta entro 7 giorni da quello in cui ne è venuta a conoscenza.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 c.c. - giusta causa - o ex art. 2118 – giustificato motivo soggettivo – la Presidenza ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a prendere le opportune misure.

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento.

In ogni caso, le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo.

L'OdV e la Presidenza valuteranno le sanzioni più opportune, ricorrendo a loro insindacabile parere anche ad uno dei provvedimenti previsti per gli altri dipendenti dal regolamento disciplinare interno.

6.3 Misure nei confronti di Amministratori

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti gli amministratori della notizia di un'avvenuta violazione commessa da parte di uno o più amministratori. Il Consiglio Direttivo procedendo anche ad autonomi accertamenti, prenderà gli opportuni provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4 Misure nei confronti dei soci

Tenuto conto di quanto previsto nelle parti generale e speciale del modello, in caso di violazione del Modello da parte dei soci della società, l'OdV ne informerà l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale, dal regolamento e dai contratti di servizio.

Tali iniziative potranno essere:

- sanzioni pecuniarie, previste in caso di violazioni non gravi di procedure e protocolli previsti dal Modello, da rapportarsi all'entità della violazione sulla base degli importi complessivi previsti dal contratto di servizio;
- sospensione temporanea dell'affidamento dell'incarico;
- l'esclusione dalla compagine sociale, in caso di commissione di un reato, con modalità previste dalla legge e dallo statuto. L'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto; in particolare si sottolinea la facoltà del Consiglio Direttivo di adottare tale provvedimento nei confronti del socio:
 - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - che non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - che senza giustificato motivo si renda moroso, nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

6.5 Misure nei confronti di Consulenti, Partners e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni, Agenti, Consulenti e Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, al fine di prevenire la commissione del reato (ad esempio per le attività che esponano i lavoratori a particolari rischi per la sicurezza), l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

L'OdV curerà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti specifiche clausole contrattuali.

7. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni/informative periodiche da parte dei destinatari del Modello aventi ad oggetto l'assenza di condotte difformi dalle linee del Modello ed il rispetto delle indicazioni e dei contenuti del Modello;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV.

Sarà inoltre intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati

rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, anche con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo della società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzi le criticità emerse e/o riscontrate e suggerisca eventuali azioni correttive.